

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (richiesta dai deputati Serracchiani, Lai e Orlando)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	8
GIUSTIZIA (II)	»	28
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	33
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	34
FINANZE (VI)	»	41
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	42
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	43
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	51
AFFARI SOCIALI (XII)	»	52
AGRICOLTURA (XIII)	»	60

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	68
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	77

COMMISSIONE D'INDAGINE
a norma dell'articolo 58 del Regolamento
(richiesta dai deputati Serracchiani, Lai e Orlando)

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente 3

Martedì 14 marzo 2023. — Presidenza del presidente Sergio COSTA.

La seduta comincia alle 16.15.

Comunicazioni del Presidente.

Sergio COSTA, *presidente*, rende comunicazioni alla Commissione ed avverte di aver predisposto una bozza di relazione conclusiva alla luce dell'istruttoria svolta.

Intervengono i deputati Annarita PATRIARCA (FI-PPE), Roberto GIACHETTI (A-IV-RE), Alessandro COLUCCI (NM(N-C-U-I)-M), Fabrizio CECCHETTI (LEGA) e Sergio COSTA, *presidente*.

La Commissione conviene quindi di tornare a riunirsi nella giornata di domani, mercoledì 15 marzo 2023, alle ore 11.

La seduta termina alle 17.45.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (COM(2022)457 final) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*)

4

AUDIZIONI

Martedì 14 marzo 2023. — Presidenza del presidente della IX Commissione Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini.

La seduta comincia alle 13.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (COM(2022)457 final).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Il presidente della VII Commissione Federico MOLLICONE commemora la figura di Vincenzo Spera, presidente di Assomusica, ricordandone la vita spesa per la promozione della musica italiana e la sua tutela da parte delle istituzioni.

Intervengono le deputate Irene MANZI (PD-IDP), Anna Laura ORRICO (M5S) e Rita DALLA CHIESA (FI-PPE).

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alberto BARACHINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente della VII Com-

missione Federico MOLLICONE e Gerolamo CANGIANO (FDI).

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alberto BARACHINI risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Interviene nuovamente il presidente della VII Commissione Federico MOLLICONE.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Barachini per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo: audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome (*Svolgimento e conclusione*) . . . 6

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 marzo 2023. — Presidenza della vicepresidente della VII Commissione Valentina GRIPPO.

La seduta comincia alle 11.10.

Indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo: audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

(*Svolgimento e conclusione*).

Valentina GRIPPO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Alessandra NARDINI, *Coordinatrice della Commissione Lavoro e Formazione profes-*

sionale e Assessora della regione Toscana e Alessandro GALELLA, Coordinatore della Commissione Sport e Assessore della regione Basilicata svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Marco PERRISSA (FDI) e Valentina GRIPPO, *presidente*.

Valentina GRIPPO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito ai lavori delle Commissioni. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm e Ugl nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00002 Giovine e 7-00008 De Micheli recanti iniziative finalizzate alla continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento della Wärtsilä Italia s.p.a. con sede a Bagnoli della Rosandra (Trieste) 7

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 marzo 2023.

Audizione informale di rappresentanti di Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm e Ugl nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00002 Giovine e 7-00008 De Micheli recanti iniziative finalizzate alla continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento della Wärtsilä Italia s.p.a. con sede a Bagnoli della Rosandra (Trieste).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	9
DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	10
Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. C. 304 Conte (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	10
Modifica all'articolo 135 della Costituzione, in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche nella composizione della Corte costituzionale. C. 6 cost. Schullian (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	10

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Gian Carlo Blangiardo a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Nomina n. 4 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	11
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza. Emendamenti C. 831-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13
DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	22
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021. C. 853 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	23
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019. C. 912, approvata dal Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	24

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010. C. 915, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	25
Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone. C. 977 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	26

SEDE REFERENTE

Martedì 14 marzo 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 13.25.

Sui lavori della Commissione.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) chiede di intervenire per un richiamo al Regolamento. Nel riportare il contenuto dell'articolo 78 del Regolamento della Camera, relativo alle intese tra i Presidenti di Camera e Senato nel caso di provvedimenti all'ordine del giorno delle Commissioni dei due rami del Parlamento di proposte di legge aventi oggetti identici o strettamente connessi, fa presente come, a suo avviso, a seguito della presentazione al Senato del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, occorra interrompere l'esame delle proposte di legge C. 127 Bordonali e C. 162 Iezzi, vertenti sulla stessa materia dell'immigrazione, avvertire il Presidente della Camera affinché egli possa informare il Presidente del Senato per raggiungere le possibili intese. Evidenzia che nelle convocazioni della Commissione per la settimana in corso è invece previsto, per la giornata di giovedì 16 marzo, il seguito dell'esame delle richiamate proposte di legge, nonostante la presentazione al Senato del decreto-legge n. 20 del 2023. Ricorda come il rischio della sovrapposizione tra i due

percorsi parlamentari sia stato palesato dalle opposizioni nella seduta di giovedì scorso, nella quale si chiedeva alla maggioranza di aspettare ad avviare l'esame di proposte di legge che – in base a quanto poi dichiarato dal rappresentante del Governo – contengono molte delle norme in seguito confluite nel suddetto decreto-legge. Invita dunque formalmente la presidenza della Commissione ad interrompere l'esame delle proposte C. 127 Bordonali e C. 162 Iezzi, eliminandolo dall'ordine del giorno della seduta del 16 marzo prossimo, e ad avvisare il Presidente della Camera perché quest'ultimo possa concertare con il Presidente del Senato la prosecuzione dei lavori. Fa presente peraltro che, trattandosi alla Camera di proposte di legge di iniziativa parlamentare e al Senato della conversione di un decreto-legge, l'iter di quest'ultimo dovrà prevalere, trattandosi di un provvedimento di urgenza sottoposto a termine per la sua conversione. Ritiene che sia quindi agevole prevedere che l'esame delle proposte di legge alla Camera dovrà essere sospeso, esattamente come preannunciato dalle opposizioni la settimana scorsa.

Nazario PAGANO, *presidente*, prende atto della richiesta avanzata dall'onorevole Giachetti.

Igor IEZZI (LEGA), nel dichiararsi d'accordo sul fatto che l'esame del decreto-legge debba avere la precedenza, sottolinea come a suo avviso dovrà essere eliminato dall'ordine del giorno della Commissione il seguito dell'esame delle proposte di legge C. 127 e C. 162. Dichiarata che non intende comunque ritirare la proposta di legge a

sua prima firma C. 162, in attesa del completamento dell'iter di conversione del decreto-legge presso il Senato.

Alfonso COLUCCI (M5S), richiamando i contenuti dell'articolo 78, si associa alla richiesta avanzata dall'onorevole Giachetti.

Nazario PAGANO, *presidente*, ritiene che, a seguito dell'intervento dell'onorevole Iezzi, possa dirsi cessata la materia del contendere e preannuncia l'espunzione dalla convocazione di giovedì prossimo del punto relativo al seguito dell'esame delle proposte di legge in materia di permessi di soggiorno.

Filiberto ZARATTI (AVS), accogliendo con favore la comunicazione del Presidente, chiede comunque di intervenire nella discussione per esprimere apprezzamento per la dichiarazione dell'onorevole Iezzi, che ha saggiamente rimosso il problema *ab origine*. Stigmatizza peraltro l'irrigidimento manifestato dalla maggioranza nella seduta di giovedì 9 marzo, nella quale si è preteso, contro tutte le indicazioni e le richieste delle opposizioni, di avviare l'esame delle proposte di legge in tema di immigrazione nonostante fosse già preannunciato il decreto-legge del Governo. Ritiene che l'irrazionalità di quella scelta emergesse già allora in modo oggettivo e coglie l'occasione per consigliare alla maggioranza, per il futuro, di gestire le questioni che emergono con una maggiore tranquillità visto che il consiglio dell'opposizione era semplicemente finalizzato ad affrontare il tema dell'immigrazione con ordine, nel rispetto del Regolamento, come confermano le decisioni odierne.

DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.

C. 939 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta dell'8 marzo 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole De Corato, ha illustrato il provvedimento e che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si svolgerà la discussione generale la quale proseguirà anche nella seduta di domani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche.

C. 304 Conte.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda che – come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – nella seduta odierna si proseguirà la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 135 della Costituzione, in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche nella composizione della Corte costituzionale.

C. 6 cost. Schullian.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 9 marzo scorso.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda che nella seduta precedente, il relatore, onorevole Michelotti, ha illustrato il provvedimento e che, secondo quanto convenuto nella precedente riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, oggi si procederà alla discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 marzo 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 13.35.

Proposta di nomina del professor Gian Carlo Blangiardo a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Nomina n. 4.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, a norma dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, il termine per l'espressione del parere è fissato al 30 marzo prossimo, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifica-

zioni, la designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, evidenzia preliminarmente che il professor Blangiardo ha già svolto il mandato di Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il quadriennio 5 febbraio 2019 – 4 febbraio 2023 e che il Governo, considerata l'esigenza di garantire la continuità amministrativa dell'Istituto, propone la conferma del professore nell'incarico per un ulteriore quadriennio. In particolare, secondo quanto comunicato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, il Governo ha avviato, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988, la procedura di conferma nella nomina del professor Gian Carlo Blangiardo a presidente dell'ISTAT nella riunione del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2023. Tale conferma nella nomina è stata richiesta dal Ministro per la pubblica amministrazione in virtù della delega di funzioni conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022.

Rammenta che la possibilità di confermare la nomina del presidente dell'ISTAT, per una sola volta, è prevista dall'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 322 del 1989, che reca « Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica ». Lo stesso articolo 16 individua i requisiti per la nomina, prevedendo che il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica debba essere scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, con esperienza internazionale.

Passando a esaminare il *curriculum vitae* del professor Blangiardo, fa presente che esso, allegato alla lettera di trasmissione della proposta di conferma nella nomina, evidenzia che ha concluso il mandato di presidente dell'ISTAT il 5 febbraio scorso e che nello svolgimento di tale ruolo ha avuto modo di aggiungere ai tradizionali

compiti istituzionali una costante e ampia attività di rappresentanza e divulgazione dei contributi dell'Istituto.

Quanto alla carriera accademica, dal *curriculum* emerge che il professor Blangiardo ha insegnato, prima come professore incaricato, poi come associato, infine come professore ordinario di demografia, presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Milano. Dal 1998 è stato professore ordinario presso la Facoltà di Statistica dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. Tra gli altri incarichi accademici ricoperti in passato, è stato Direttore del Dipartimento di Statistica e presidente del Nucleo di valutazione della stessa Università, nonché membro del Consiglio di amministrazione dell'ISU dell'Università degli Studi di Milano. Il *curriculum* chiarisce poi che il professor Blangiardo dal 2019 al 2021 è stato Professore Senior presso l'Università di Milano Bicocca e che nel luglio 2021 il Ministro dell'Università e della ricerca gli ha conferito con proprio decreto – allegato alla richiesta di conferma – il titolo di Professore emerito.

Per quanto riguarda invece le esperienze professionali del professor Blangiardo, evidenzia che egli è stato membro del Comitato Scientifico della Fondazione ISMU (Istituto per le Iniziative e lo Studio sulla Multiethnicità), membro delle Commissioni ISTAT sulla misura del Benessere Equo e Sostenibile (BES), della Commissione per la definizione delle modalità di realizzazione del Censimento continuo, della Commissione per la definizione dei Collegi elettorali 2015, del Consiglio direttivo del Centro Famiglia dell'Università Cattolica, nonché membro, nell'ambito delle materie di area sociale, di altri comitati e consigli scientifici di enti istituzionali e osservatori nazionali e regionali, nonché di diverse fondazioni. È stato, tra l'altro, componente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia presso la Presidenza del Consiglio, del Comitato per la stima della povertà assoluta e per la misura del benessere oltre il PIL, del Consiglio Scientifico dell'Osservatorio regionale sull'esclusione sociale della Lombardia, del Consiglio Scientifico dell'Osservatorio re-

gionale sui minori della Lombardia, del Comitato Scientifico del Progetto Culturale della Conferenza Episcopale Italiana, del Consiglio Scientifico della Fondazione De Gasperi e della Fondazione NovaRepubblica. Tra gli altri incarichi ricoperti in passato, egli è stato membro della Commissione Nazionale sull'Esclusione Sociale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presidente del Gruppo di Coordinamento della demografia presso la Società italiana di statistica (SIS), ricercatore presso l'Istituto di Ricerche sulla popolazione IRP del CNR, nonché presidente della Commissione ISTAT sugli aspetti tecnici e metodologici del censimento della popolazione 2001.

Sul piano delle esperienze internazionali, fa presente che il professor Blangiardo è stato membro del *Government Expert Group on Demographic Issues of the European Commission*, della delegazione italiana alla *United Nations International Population Conference* a Città del Messico (1984) e al Cairo (1994) e presidente del Comitato Nazionale e organizzatore della III Conferenza europea sulla popolazione, tenutasi a Milano nel 1995. Sempre dalla lettura del suo *curriculum vitae* si evince che il professor Blangiardo è autore di numerose pubblicazioni nei propri settori di studio, riguardanti, in particolare, l'immigrazione straniera in Italia, la famiglia, nonché le prospettive demografiche della società. Egli collabora, inoltre, con i quotidiani « Il Sole24ore », « Avvenire », « Eco di Bergamo », « Il Sussidiario.net », « il Foglio ».

Per quanto attiene in particolare alla procedura di nomina, ricorda che l'articolo 16 del decreto legislativo n. 322 del 1989 dispone che il presidente dell'ISTAT sia nominato, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. In seguito a una modifica apportata dall'articolo 5 della legge n. 196 del 2009, il richiamato articolo 16 del decreto legislativo n. 322 dispone che la designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo

parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata, e che la nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle medesime Commissioni parlamentari a maggioranza dei due terzi dei componenti. Pertanto in tal caso il parere parlamentare ha efficacia vincolante rispetto all'effettuazione della nomina.

Alessandro URZÌ (FDI), nel ringraziare il relatore per l'esposizione del profilo del candidato alla presidenza dell'Istat, chiede che, proprio per la delicatezza dei compiti attribuiti all'Istituto di statistica, la Commissione proceda all'audizione del Professore Blangiardo.

Nazario PAGANO, *presidente*, non ravvisando obiezioni in merito alla richiesta avanzata dall'onorevole Urzì, preannuncia che contatterà il professor Blangiardo per fissare la data per la sua audizione, che si terrà presumibilmente nella prossima settimana, e che conseguentemente la votazione sulla proposta di nomina prevista per domani sarà espunta dall'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 14 marzo 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 13.40.

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza.

Emendamenti C. 831-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Riccardo DE CORATO (FDI), *relatore*, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto

concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Invita pertanto il Comitato a esprimere su di esse nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

C. 889 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il decreto-legge in conversione consta di 3 articoli ed è volto a modificare la disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Evidenzia, in particolare, che l'articolo 1, comma 1, lettera a), vieta dal 17 febbraio 2023 alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura. Il novero dei soggetti per cui vige tale divieto, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità pubblica (n. 196 del 2009) che viene specificamente richiamato comprende: le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ovvero tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,

regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie fiscali (agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300); le Autorità indipendenti; a decorrere dall'anno 2012, gli enti e i soggetti individuati dall'Istat in apposito elenco (comunicato del 30 settembre 2011 e successivi aggiornamenti). Sottolinea che il comma 1, lettera *b*), circoscrive il perimetro della responsabilità solidale del beneficiario delle agevolazioni fiscali e del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite. Ferma restando l'ipotesi di dolo, il concorso dei cessionari nella violazione viene escluso qualora essi dimostrino di avere acquisito il credito di imposta e siano in possesso di specifica documentazione riguardante le opere da cui origina il credito di imposta. L'esclusione di responsabilità opera anche nei confronti dei soggetti professionali (diversi dai consumatori o utenti) che acquistano i crediti di imposta da banche e gruppi bancari, mediante rilascio di una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la predetta documentazione. Si chiarisce, infine, che il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario; tale soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. L'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull'ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale. Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 1-*bis*.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ai sensi del quale la limitazione della responsabilità solidale al dolo e alla colpa grave riguarda solo i crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di legge.

Passando all'articolo 2 del decreto-legge in conversione, evidenzia che il comma 1 stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche. La norma, tuttavia, riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina. In particolare il comma 2 prevede delle deroghe al divieto introdotto al comma 1. Si stabilisce che il divieto non si applica alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi rientranti nella disciplina del *superbonus* (articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020) che in data antecedente al 17 febbraio 2023 rispettino determinate condizioni. In particolare, le norme introdotte al comma 1 non si applicano: per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini qualora risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); per gli interventi effettuati dai condomini qualora risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA; per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici qualora risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. Il comma 3 introduce ulteriori deroghe ma per interventi non rientranti nel *superbonus*. La norma stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi dal *superbonus* per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023: risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori; risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'im-

mobile nel caso di acquisto di unità immobiliari per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati o per interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico. Il comma 4 abroga altresì le norme che già consentivano, nella disciplina previgente all'introduzione dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio), la cessione del credito per taluni interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione importante di primo livello, nonché di edilizia antisismica.

Infine, fa presente che l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del provvedimento nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, segnala, anzitutto, come le motivazioni della necessità ed urgenza poste a base del ricorso alla decretazione d'urgenza riguardino l'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia e di definire il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti ad essa connessa.

Per quanto riguarda invece il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il decreto-legge si inquadri nell'ambito della materia di esclusiva competenza legislativa statale « sistema tributario e contabile dello Stato », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con

Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.

C. 853.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, evidenzia che il Comitato è chiamato ad esprimere il parere nella seduta odierna. Evidenzia che la proposta di legge all'esame del Comitato riprende il contenuto del disegno di legge A.C. 3417, approvato nella scorsa legislatura dalla III Commissione della Camera, sul quale si espresse favorevolmente anche il Comitato pareri della I Commissione. Fa presente che l'esame odierno riguarda un provvedimento che presenta i medesimi contenuti di allora, ad eccezione della norma di copertura finanziaria.

Rammenta che, come precisato nella relazione illustrativa, il Protocollo in esame apporta una serie di emendamenti all'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 5 marzo 2008 ed entrato in vigore il 7 dicembre 2015, rispondendo all'esigenza di ridefinire l'assetto delle frequenze radio-televisive per consentire la realizzazione del sistema a tecnologia 5G in Italia: il Protocollo emendativo impegna il nostro Paese a facilitare la conclusione di un accordo tra la San Marino RTV e un operatore nazionale italiano al fine di assicurare il trasporto di un programma di San Marino RTV su una rete che fornisca la copertura di ambito nazionale nel territorio italiano.

In particolare, il Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva, oggetto della ratifica, si compone di un preambolo e di 2 articoli, attraverso i quali, oltre a estendere la vigenza dell'Accordo, prolungandola al 2026, prevede in particolare alcuni impegni rilevanti per i due Paesi: sul fronte sammarinese si stabilisce la conferma della rinuncia all'utilizzo di alcuni dei propri canali televisivi e la rinuncia all'uso di quelli digitali radio-

fonici a fronte, da parte italiana dell'impegno alla ritrasmissione sull'intero territorio italiano del segnale televisivo della San Marino RTV con contestuale riconoscimento di un incremento del contributo economico annuale con decorrenza dall'anno 2021 (circa 4,5 milioni di euro per gli esercizi dal 2021 al 2024, 4,6 milioni per il 2025 e 4,7 milioni a decorrere dal 2026).

Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, evidenzia che gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino. L'articolo 3 quantifica gli oneri del Protocollo e provvede alla loro copertura e l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la proposta di legge si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019.

C. 912, approvata dal Senato.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, ricorda preliminarmente che il Comitato è

chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna. In qualità di relatore, evidenzia che, come affermato nella relazione illustrativa del provvedimento presentato al Senato, l'Accordo è volto al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese, ed è finalizzato all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi con la Repubblica dominicana. Il testo, segnatamente, costituisce uno strumento normativo di incentivo ai coproduttori italiani nella pianificazione di opere cinematografiche o audiovisive con produttori dominicani, consentendo alle coproduzioni realizzate ai sensi dell'Accordo di essere considerate alla stregua di opere nazionali dai rispettivi Paesi.

Fa presente, in particolare, che l'Accordo – composto di 20 articoli, preceduti da un breve preambolo, e corredati da un Allegato – fornisce un quadro definitorio, qualifica come opere nazionali tutte le coproduzioni realizzate ai sensi dell'Accordo delineando i benefici a cui le opere possono avere diritto e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli (articoli da 1 a 3). Sono quindi definite le modalità di effettuazione delle riprese, le quote degli apporti finanziari dei coproduttori e le modalità per la realizzazione di coproduzioni multilaterali, disciplinando altresì la contitolarità dei diritti di proprietà intellettuale (articoli da 4 a 7). L'accordo prevede inoltre facilitazioni alla circolazione del personale tecnico, creativo ed artistico e della relativa attrezzatura di produzione (articolo 8) e disciplina alcuni profili economici delle coproduzioni (articoli da 9 a 11) oltre alle modalità di esportazione delle opere (articoli 12 e 13) e di presentazione delle stesse ai festival internazionali (articoli 14 e 15). Il compito di vigilare sulla regolare applicazione dell'Accordo viene affidato a una Commissione mista (articolo 16) mentre sono definite, in regime di reciprocità, le condizioni per le agevolazioni per importazione, distribuzione ecc. (articolo 17). L'Accordo disciplina inoltre le procedure per introdurre modifiche all'accordo stesso e quelle per risolvere eventuali controversie (articoli 18 e 19), oltre all'entrata in vigore e il periodo di validità dell'intesa (articolo

20). L'Allegato individua, infine, le norme procedurali per l'ammissione ai benefici della coproduzione.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, evidenzia che gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana. L'articolo 3 quantifica gli oneri dell'Accordo e provvede alla loro copertura e l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il disegno di legge si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.

C. 915, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA (FDI), *presidente e relatore*, ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna. Evidenzia, in qualità di relatore, che la proposta di legge in esame, già approvata dal Senato, ripropone il testo del disegno di legge di ratifica presentato

dal Governo nel corso della XVIII legislatura (Atto Senato n. 1278) che, esaminato ed approvato dall'Assemblea del Senato nella seduta del 20 aprile 2021, non poté vedere completato il proprio iter di approvazione parlamentare a causa della conclusione della legislatura. L'unica differenza rispetto al testo presentato nella scorsa legislatura è relativa all'articolo 3, in quanto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato si è provveduto ad aggiornare la copertura finanziaria relativa all'attuazione di talune norme dell'Accordo.

Rammenta quindi che l'Accordo oggetto della ratifica in esame sostituisce il precedente Accordo culturale firmato il 31 gennaio 1953, nonché l'Accordo scientifico sottoscritto nel giugno 2002, ma non ratificato. Come precisato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato, il nuovo Accordo è finalizzato a rafforzare i rapporti in ambito culturale, scientifico e tecnologico, fornendo un quadro giuridico e una base finanziaria necessari per migliorare le relazioni bilaterali tra i due Stati, nonché a contribuire allo sviluppo della Bolivia, all'accrescimento dei legami di amicizia già esistenti e del quadro complessivo dei rapporti nei settori della cultura, delle scienze applicate, dello sport, della protezione dei diritti umani e del diritto alla proprietà intellettuale. Ulteriore obiettivo è quello di semplificare dal punto di vista legislativo e amministrativo le procedure correlate, quantificandone al meglio la relativa spesa.

Quanto al suo contenuto, fa presente che l'Accordo, composto da 20 articoli ed un breve preambolo, esplicita, innanzitutto, l'impegno delle Parti a promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a migliorare la conoscenza, la diffusione delle rispettive lingue e culture e a favorire la collaborazione tra le istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei (articoli da 1 a 3). Segnala che l'articolo 4 prevede la possibilità per le Parti di chiedere la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento dei programmi e dei progetti promossi nell'ambito delle forme di

cooperazione individuate dall'Accordo. I successivi articoli prevedono che le Parti favoriscano le attività di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi (articolo 5) e rafforzino la collaborazione nel campo dell'istruzione mediante lo scambio di esperti, di informazioni e di documentazione sulle rispettive legislazioni, anche al fine di sottoscrivere accordi per il riconoscimento e l'equiparazione dei titoli universitari (articoli 6 e 7), e l'offerta di borse di studio (articolo 8). Evidenzia che l'Accordo impegna, inoltre, le Parti alla collaborazione reciproca nei settori editoriale, della musica, della danza, del teatro, del cinema, delle arti visive e dell'ambito radiotelevisivo (articoli da 9 a 11), nonché ad impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione ed il traffico illegale di opere d'arte (articolo 12). Segnala che ulteriori ambiti di collaborazione e di scambio di esperienze interessano i settori dello sport e della gioventù (articolo 13), gli ambiti dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, e quello delle pari opportunità e della tutela delle minoranze (articolo 14). L'articolo 15 è volto a promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi anche attraverso la conclusione di specifici accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali. Si prevedono anche norme che definiscono la collaborazione delle Parti nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini, della valorizzazione del patrimonio culturale, facilitando la permanenza e l'uscita di persone, di materiali e di attrezzature dai rispettivi territori e promuovendo la protezione della proprietà intellettuale (articoli da 16 a 18). Infine, l'articolo 19 istituisce una Commissione mista, presieduta dai rispettivi Ministeri degli esteri, cui sono affidati i compiti di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, di redigere programmi esecutivi pluriennali e di valutare lo stato di attuazione dell'Accordo, mentre l'articolo 20 dispone in materia di entrata in vigore e di modifica dell'Accordo.

Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge di ratifica, che si com-

pone di 5 articoli, evidenzia che gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia. L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'Accordo e prevede alla loro copertura, l'articolo 4 reca le clausole finanziarie e l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che la proposta di legge si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone.

C. 977 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, ricorda che il Comitato avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XII Commissione, del disegno di legge C. 977 recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, approvato dal Senato l'8 marzo scorso. Fa presente che il disegno di legge delinea una riforma articolata e complessiva, volta ad attuare alcune norme della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) e, con specifico riferimento alla categoria degli anziani non autosufficienti, a realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR – Missione 5, componente 2, riforma 2), che fissa al primo trimestre 2023 il traguardo per l'adozione della legge delega, e al primo trimestre 2024 il traguardo per l'approvazione dei decreti legislativi delegati. Sempre con riferimento al PNRR, il disegno di legge si prefigge inoltre – come precisato dal Governo nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge – di dare attuazione agli obiettivi della Missione 6, componente 1, relativi alla realizzazione delle Case della comunità, alla presa in carico della persona, al potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché al rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture quali gli ospedali di comunità, che miglioreranno l'assistenza sanitaria anche a vantaggio della popolazione anziana.

Quanto al contenuto del disegno di legge, composto da 9 articoli, segnala che l'articolo 1 contiene le definizioni rilevanti, tra le quali, alla lettera *a*), figurano i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), ovvero i processi, gli interventi, i servizi, le attività e le prestazioni integrate concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il territorio nazionale sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, in coerenza con i principi e i criteri generali indicati dalla legge quadro n. 328 del 2001. Alla lettera *e*) figura la definizione dei « livelli essenziali di assistenza (LEA) », vale a dire i livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria previsti dall'articolo 1, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in applicazione di quanto previsto all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'egualianza dei cittadini nei confronti del Servizio sanitario nazionale. Come precisato nella relazione illustrativa, la definizione di persona anziana viene demandata ai decreti legislativi delegati che saranno adot-

tati entro il 31 gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge.

Fa presente che l'articolo 2 elenca i principi e i criteri direttivi generali a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, che ha come obiettivo la ricognizione, il riordino, la semplificazione, l'integrazione e il coordinamento delle disposizioni legislative vigenti rivolte alla popolazione anziana in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria – anche in attuazione del PNRR – nonché il progressivo potenziamento delle relative azioni, da realizzarsi nell'ambito delle risorse disponibili (come definite dall'articolo 8). Viene quindi istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza.

L'articolo 3, al comma 1, delega il Governo ad adottare entro il 31 gennaio 2024 uno o più decreti legislativi per la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità.

L'articolo 4, composto da due commi e oggetto di diverse modifiche durante l'esame da parte del Senato, reca e disciplina una delega legislativa al Governo – da esercitarsi anch'essa entro il 31 gennaio 2024 – avente per oggetto l'assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti. La delega è espressamente finalizzata a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità nell'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), nonché a potenziare progressivamente le azioni e gli interventi finalizzati all'attuazione delle richiamate Missione 5, componente 2, e della Missione 6, componente 1,

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Evidenzia quindi che l'articolo 5 reca una delega al Governo, da esercitarsi come le precedenti entro il 31 gennaio 2024, in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti. Fa presente che un primo ambito di delega concerne il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti: a tal fine è prevista, anche in via sperimentale e progressiva, per coloro che optino per essa, una prestazione universale, graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona. Gli aventi titolo all'indennità di accompagnamento hanno la facoltà di optare in maniera espressa per la nuova prestazione, che ingloba l'erogazione monetaria e i servizi alla persona. La disciplina dell'indennità di accompagnamento rimane invariata, sicché i presupposti sanitari per l'accesso alla stessa non mutano. Con una modifica approvata dal Senato, è stato attribuito al Governo il compito di disciplinare la reversibilità della scelta effettuata per la prestazione universale. Altri ambiti della delega sono costituiti da: la ricognizione e il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente; la definizione delle modalità di formazione del personale addetto al supporto e all'assistenza delle persone anziane; il miglioramento delle condizioni di vita individuali dei *caregiver* familiari.

Segnala quindi che l'articolo 6 definisce il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi delegati. In particolare, si prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4 e 5 – previa intesa in sede di Conferenza unificata – siano trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di

trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere spira nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di quarantacinque giorni. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 8 individua le risorse necessarie all'attuazione delle misure previste dalle discipline di delega in oggetto. L'articolo 9 infine dispone sull'entrata in vigore del provvedimento, fissandola al giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Con riguardo al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento muove dal riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e dal principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente. La materia trattata può pertanto ricondursi all'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i dritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché alla tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e alla materia dell'assistenza, di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Per quanto attiene poi all'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA, articolo 2, comma 3, lettera a)), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, ed alla

disciplina delle sue funzioni, viene anche in rilievo l'ambito dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, oggetto di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione.

A fronte di tale intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. Segnala in primo luogo l'articolo 2, comma 3, lettera a), che prevede la previa intesa della Conferenza unificata nell'ambito del procedimento di adozione (triennale) e aggiornamento (annuale) dei piani di competenza del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), istituito presso la Presidenza del Consiglio. Segnala altresì l'articolo 4, comma 2, lettera r), che prevede la previa intesa della Conferenza unificata nell'ambito del procedimento di aggiornamento e semplificazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento del personale coinvolto e dei soggetti

erogatori dei servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri multiservizi socioassistenziali, sociosanitari e sanitarie e per l'erogazione di terapie domiciliari o di servizi di diagnostica domiciliare. Fa inoltre presente che l'articolo 5, comma 2, lettera b), numero 2), prevede l'accordo in sede di Conferenza Stato regioni nel procedimento di adozione delle linee guida nazionali che definiscano i contenuti delle competenze degli assistenti familiari e i riferimenti univoci per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze pregresse comunque acquisite. Infine, come anticipato, l'articolo 6, comma 1, che prevede la previa intesa della Conferenza unificata nel procedimento di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del provvedimento in esame. Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO 1

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 889, di conversione del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

considerato che:

l'articolo 1 del decreto-legge reca disposizioni di modifica alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in particolare: vietando dal 17 febbraio 2023 alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura; circoscrivendo il perimetro della responsabilità solidale del beneficiario delle agevolazioni fiscali e del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite;

l'articolo 2 introduce modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali, san-

cendo il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito e stabilendo deroghe a tale divieto e a interventi non rientranti nel superbonus;

ritenuto che:

sotto il profilo dei presupposti di necessità ed urgenza:

il provvedimento risponde all'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia e di definire il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti ad essa connessa;

sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il decreto-legge si inquadra nell'ambito della materia di esclusiva competenza legislativa statale « sistema tributario e contabile dello Stato », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021. C. 853.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 853, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021 »;

rilevato che:

l'esigenza di introdurre modifiche all'Accordo del 5 marzo 2008 deriva dall'intervenuta necessità di ridefinire l'assetto delle frequenze radiotelevisive per consentire la realizzazione del sistema a tecnologia 5G in Italia;

il Protocollo emendativo di cui si propone la ratifica estende la vigenza dell'Accordo e prevede, da parte del Governo della Repubblica di San Marino, la conferma della rinuncia all'utilizzo di alcuni canali televisivi e la rinuncia all'uso di

quelli digitali radiofonici, a fronte, da parte del Governo della Repubblica italiana, dell'impegno alla ritrasmissione sull'intero territorio italiano del segnale televisivo della San Marino RTV, con contestuale riconoscimento di un incremento del contributo economico annuale che il nostro Paese versa al Governo sammarinese;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019.
C. 912, approvata dal Senato.**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 912, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019 », già approvato in prima lettura dal Senato;

rilevato che:

l'Accordo del quale si propone la ratifica è volto al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese, ed è finalizzato all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi con la Repubblica dominicana, prevedendo incentivi ai coproduttori italiani nella pianificazione di opere cinematografiche o audiovisive con produttori dominicani;

in particolare, l'Accordo fornisce un quadro definitivo alle coproduzioni, delinea i benefici a cui le opere coprodotte possono accedere e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli, disciplina la contitolarità dei diritti di proprietà intellet-

tuale, prevede facilitazioni alla circolazione del personale tecnico, creativo ed artistico e della relativa attrezzatura di produzione e disciplina alcuni profili economici delle coproduzioni;

il progetto di legge si compone di 4 articoli che, oltre a prevedere l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, quantificano gli oneri dell'Accordo, provvedono alla loro copertura e dispongono circa l'entrata in vigore della legge;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.
C. 915, approvata dal Senato.**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 915, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010 »;

rilevato che:

nel contesto di un complessivo rafforzamento dei rapporti bilaterali, si è riscontrata l'esigenza di procedere alla stesura di un nuovo Accordo culturale, scientifico e tecnologico destinato a sostituire il precedente Accordo culturale firmato dai due Paesi a La Paz il 31 gennaio 1953, nonché quello scientifico firmato a Roma il 3 giugno 2002, ma non ratificato;

l'Accordo è finalizzato in particolare a rafforzare i rapporti in ambito culturale, scientifico e tecnologico, fornendo un quadro giuridico e una base finanziaria

necessari per migliorare le relazioni bilaterali tra i due Stati, nonché a contribuire allo sviluppo della Bolivia, all'accrescimento dei legami di amicizia già esistenti e del quadro complessivo dei rapporti nei settori della cultura, delle scienze applicate, dello sport, della protezione dei diritti umani e del diritto alla proprietà intellettuale, semplificando dal punto di vista legislativo e amministrativo le procedure correlate;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 977 recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane;

rilevato che:

il disegno di legge delinea una riforma articolata e complessiva, volta ad attuare alcune norme della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) e, con specifico riferimento alla categoria degli anziani non autosufficienti, a realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR – Missione 5, componente 2, riforma 2), che fissa al primo trimestre 2023 il traguardo per l'adozione della legge delega, e al primo trimestre 2024 il traguardo per l'approvazione dei decreti legislativi delegati;

il disegno di legge si prefigge inoltre di dare attuazione agli obiettivi della Missione 6, componente 1, relativi alla realizzazione delle Case della comunità, alla presa in carico della persona, al potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché al rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture quali gli ospedali di comunità, che miglioreranno l'assistenza sanitaria anche a vantaggio della popolazione anziana;

a tal fine, l'articolo 2 detta principi e criteri direttivi generali della delega e istituisce il Comitato interministeriale per la popolazione anziana (CIPA), aventi compiti di coordinamento e di programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane;

gli articoli 3, 4 e 5 dettano criteri e principi specifici di delega rispettivamente in materia di: promozione dell'invecchia-

mento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e prevenzione della loro fragilità; assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti; politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti;

ritenuto che:

sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

la materia oggetto del provvedimento è riconducibile all'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nonché alla tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e alla materia dell'assistenza, di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

la disposizione recata dall'articolo 2, comma 3, lettera *a*), relativa all'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, è riconducibile alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », oggetto di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *g*), della Costituzione;

a fronte di tale intreccio di competenze, il provvedimento prevede forme di

coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare: 1) la previa intesa della Conferenza unificata (all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), nell'ambito del procedimento di adozione triennale e aggiornamento annuale dei piani di competenza del CIPA; all'articolo 4, comma 2, lettera *r*), nell'ambito dei procedimenti di: adozione e aggiornamento dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento del personale coinvolto e dei soggetti erogatori dei servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri multiservizi socioassistenziali, sociosanitari e sanitarie e per l'erogazione di terapie domiciliari o di servizi di diagnostica domiciliare; all'articolo 6, nel procedimento di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del provvedimento in esame; 2) l'accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, nel procedimento

di adozione delle linee guida nazionali che definiscono i contenuti delle competenze degli assistenti familiari (articolo 5, comma 2, lettera *b*), numero 2));

per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

nell'ambito del citato procedimento di aggiornamento e semplificazione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento del personale coinvolto e dei soggetti erogatori dei servizi (di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *r*) è richiamato il rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. C. 665 e abb (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	28
DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	30
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII, n. 11 e abb (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	31
COMITATO DEI NOVE:	
Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza. Emendamenti C. 831-A Governo	32

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 marzo 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene, in videoconferenza, il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.20.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.

C. 665 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, la proposta di legge C. 665, adottato come testo base, come risultante

dall'esame delle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito, da ultimo lo scorso 8 marzo.

Osserva che il provvedimento è volto ad istituire una Commissione bicamerale di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi – avvenuta a Roma il 22 giugno 1983, quando la ragazza aveva quindici anni, in circostanze mai chiarite – nonché di Mirrella Gregori. Nell'esame in sede referente si è infatti evidenziato trattarsi di vicende connesse, non solo da un punto di vista temporale – avvenute praticamente negli stessi giorni – ma anche dalla circostanza che dallo sviluppo delle indagini giudiziarie e delle inchieste giornalistiche sono emersi intrecci molto profondi, con personaggi che paiono essere protagonisti di entrambe le vicende.

In particolare l'articolo 1 istituisce la Commissione d'inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura. I compiti assegnati alla Commissione comprendono la ricostru-

zione dei due rapimenti e delle relative vicende processuali nonché delle eventuali responsabilità per il loro mancato esito.

L'articolo 2 prevede che sia composta da 40 componenti, 20 senatori e 20 deputati, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante di ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

Segnala – trattandosi di una disposizione non consueta nelle deliberazioni istitutive di Commissioni d'inchiesta – il comma 2 dell'articolo in commento. Infatti, la Commissione di merito ha inteso specificare che i componenti devono essere nominati « tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione ». Inoltre, devono dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza, entro dieci giorni dalla nomina, se nei loro confronti possa sussistere una situazione di « conflitto di interessi per aver ricoperto ruoli processuali in relazione ai fatti di cui all'articolo 1 della proposta in esame ». La norma non prevede se e quali effetti discendano da tale dichiarazione.

L'articolo 3 disciplina le audizioni a testimonianza. Si prevede, in particolare, l'applicazione degli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

L'articolo 4 precisa ulteriormente i poteri della Commissione. Prevede la possibilità di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Come di consueto, la proposta stabilisce ulteriori limitazioni, prevedendo che la Commissione non possa adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Nelle materie attinenti all'inchiesta, la Commissione può acquisire copie di atti e

documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti in deroga all'articolo 329 codice di procedura penale che copre con il segreto gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa così come è in sua facoltà, fino a quando permangano ragioni di natura istruttoria, ritardare con decreto la loro trasmissione. La Commissione è comunque vincolata a mantenere l'eventuale regime di segretezza degli atti ricevuti coperti da segreto.

Nel caso in cui la Commissione intenda svolgere accertamenti o acquisire documenti fuori del territorio dello Stato, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del capo II del titolo III del libro XI del codice di procedura penale (articolo 727 e seguenti), che reca le norme sulle rogatorie all'estero, nonché dei trattati internazionali.

L'articolo 5 della proposta di inchiesta prevede, come di consueto, l'obbligo del segreto su tutti gli atti e i documenti che la Commissione ha acquisito ai fini dell'inchiesta e soggetti al regime di segretezza, per i componenti della Commissione, i funzionari, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. A differenza di quanto previsto generalmente in altre proposte di inchiesta parlamentare, la proposta non specifica che l'obbligo del segreto vale anche dopo la cessazione dell'incarico.

La violazione dell'obbligo del segreto e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), salvo che il fatto non integri un più grave reato.

L'articolo 6, in fine, dispone in merito all'organizzazione dei lavori, prevedendo, tra l'altro, che la stessa possa avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

Si riserva, infine, di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Il Viceministro della giustizia Francesco Paolo SISTO, da remoto, si riserva di intervenire nel prosieguo dei lavori.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

C. 889 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo PULCIANI (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 11 del 2023 recante « Misure urgenti in materia di cessione dei crediti », ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VI Commissione (Finanze).

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata analisi dei contenuti del decreto-legge, evidenzia alcuni limitati profili di competenza della Commissione Giustizia.

Segnala che l'articolo 1 modifica l'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 che ha introdotto la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta. Ai sensi della lettera *a*), a far data dalla entrata in vigore del decreto-legge (17

febbraio 2023) alle pubbliche amministrazioni è vietato acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura.

La lettera *b*) circoscrive il perimetro della responsabilità solidale del beneficiario delle agevolazioni fiscali e del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite.

Ferma restando l'ipotesi di dolo, viene escluso il concorso dei cessionari nella violazione qualora essi dimostrino di avere acquisito il credito di imposta e siano in possesso di specifica documentazione (dettagliata nella norma in esame) riguardante le opere da cui origina il credito di imposta. Inoltre, si specifica che l'esclusione di responsabilità opera anche nei confronti dei soggetti professionali (diversi dai consumatori o utenti) che acquistano i crediti di imposta da banche e gruppi bancari, mediante rilascio di una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la predetta documentazione.

Il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario; tale soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. L'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa del cessionario grava sull'ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.

Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 1.*bis*.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ai sensi del quale la limitazione della responsabilità solidale al dolo e alla colpa grave riguarda solo i crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di legge.

L'articolo 2 reca alcune modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali, vietando di optare, in luogo della fruizione

diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto del fornitore o per la cessione del credito con riferimento ai crediti d'imposta, riconoscendo alcune deroghe.

Osserva, infine, che l'articolo 3 reca la consueta clausola di entrata in vigore del decreto-legge.

Conclusivamente, sottolinea come le ragioni poste alla base del provvedimento, di interesse della Commissione giustizia, sono quella di porre fine, attraverso la disposizione di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1, all'acquisto, da parte delle amministrazioni regionali, attraverso procedure negoziali, di crediti da scontare con i debiti fiscali a loro carico, nonché quella di limitare, con la previsione di cui alla lettera *b*) del comma 1 del medesimo articolo 1, ai soli casi di dolo o colpa grave la responsabilità penale del cessionario nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite.

Si riserva, infine, di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Il Viceministro della giustizia Francesco Paolo SISTO, da remoto, si riserva di intervenire nel prosieguo dei lavori.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.

Testo unificato Doc. XXII, n. 11 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Bello, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo, richiamandone sinteticamente i contenuti.

Rammenta che il tema è stato già oggetto di attenzione da parte della Camera dei deputati, che nella XVII legislatura aveva istituito una Commissione d'inchiesta per verificare lo stato del degrado e del disagio delle città e delle loro periferie, con particolare riguardo alle implicazioni socio-economiche e di sicurezza, attraverso l'esame di una serie di fattori (delibera del 27 luglio 2016). La Commissione aveva concluso i propri lavori con l'approvazione di una relazione finale il 14 dicembre 2017.

Osserva che l'articolo 1 istituisce, per tutta la durata della XIX legislatura, la Commissione e ne definisce le funzioni. In particolare, la Commissione ha tra i suoi compiti quello di accertare lo stato del degrado delle città e delle loro periferie, con particolare riferimento, tra gli altri, anche al fenomeno delle occupazioni abusive, dell'abusivismo edilizio, all'avvio di piani di recupero del territorio, alla ricognizione dello stato dell'edilizia residenziale pubblica.

L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione, cui fanno parte venti deputati, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

Con riferimento ai poteri della Commissione, fa presente che l'articolo 3 prevede che, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, la Commissione non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale nonché alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Inoltre, il medesimo articolo disciplina le audizioni a testimonianza, per le quali, mantenendo comunque ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, si prevede l'applicazione degli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale.

Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Inoltre, qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

L'articolo 4 precisa ulteriormente i poteri della Commissione in merito alla richiesta di atti e documenti. In particolare la Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale – che copre con il segreto gli atti di indagine – copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa così come è in sua facoltà, fino a quando permangano ragioni di natura istruttoria, ritardare con decreto la loro trasmissione. La Commissione è comunque vincolata a mantenere l'eventuale regime di segretezza degli atti ricevuti coperti da segreto.

L'articolo 5 prevede il vincolo del segreto per i componenti la Commissione, per il personale addetto alla stessa e per ogni altra persona che collabora con la Commissione, compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio. Tale vincolo permane anche dopo la cessazione dell'incarico.

La violazione di tale obbligo, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono puniti ai sensi delle leggi vigenti.

L'articolo 6, in fine, disciplina l'organizzazione interna della Commissione, prevedendo, tra l'altro, che la Commissione possa avvalersi anche dell'opera di agenti e ufficiali della polizia giudiziaria.

Il Viceministro della giustizia Francesco Paolo SISTO, da remoto, si riserva di intervenire nel prosieguo dei lavori.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 14 marzo 2023.

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza.

Emendamenti C. 831-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 14.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972. C. 849 Formentini e abb.

33

COMITATO DEI NOVE

Martedì 14 marzo 2023.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.

C. 849 Formentini e abb.

Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza. C. 831-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	34
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972. C. 849 e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	37
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 e abb. (Parere alle Commissioni VII e IX) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 marzo 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.20.

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza.

C. 831-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, segnala preliminarmente che il disegno di legge, modificato dalla Commissione di merito, reca norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza ed è corredato di una relazione tecnica

riferita al testo iniziale del provvedimento.

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, con riferimento agli articoli 1 e 2 rileva che la relazione tecnica afferma che l'effetto deflattivo del contenzioso prodotto dalla riforma del processo penale, di cui al decreto legislativo n. 150 del 2022, con l'ampliamento delle fattispecie di reato procedibili solo a querela di parte, consentirà di introdurre, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica, la perseguibilità d'ufficio per gli specifici reati previsti dalle disposizioni in riferimento, in merito ai quali si potrà quindi provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, reputa pertanto opportuno che il Governo fornisca i dati riscontrati in fase di prima applicazione in ordine all'effetto deflattivo del contenzioso prodotti dalla riforma del processo penale, posto che proprio su tale effetto deflattivo la rela-

zione tecnica fonda l'asserita neutralità della disposizione in esame.

Con riferimento all'articolo 3, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito a quanto affermato dalla relazione tecnica a sostegno della neutralità finanziaria della disposizione, ossia che l'introduzione dell'arresto obbligatorio in flagranza anche in mancanza di querela, nel caso in cui la persona offesa non risulti reperibile, non incide sull'iscrizione del procedimento penale, che resta subordinata alla successiva acquisizione della querela. Osserva infatti che, alla luce della formulazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, sembrerebbe invece che esse, in caso di convalida dell'arresto, prevedendo la sospensione del processo, quando manchi la querela e questa possa sopravvenire, consentano, diversamente da quanto evidenziato incidentalmente dalla relazione tecnica, l'avvio del procedimento anche in assenza di querela.

Prende atto infine di quanto affermato dalla relazione tecnica riguardo al fatto che i compiti previsti in capo agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria (ricerca della persona offesa e attività informativa in favore della stessa) rientrano nell'ambito delle relative funzioni istituzionali e che, pertanto, tali compiti potranno essere espletati nell'ambito delle vigenti disponibilità di bilancio.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 4, recante la clausola di invarianza finanziaria, prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che i benefici in termini di deflazione del contenzioso derivanti dalle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che hanno introdotto

il regime di procedibilità a querela per un elevato numero di reati, non sono stati a suo tempo oggetto di una specifica quantificazione e allo stato non è possibile apprezzarne gli effetti, anche in considerazione del fatto che la riforma del processo penale di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2022 è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, non essendo peraltro decorsi i termini massimi per la presentazione della querela ai sensi dell'articolo 124 del codice penale.

Assicura, in ogni caso, che le attività conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, che prevedono la procedibilità d'ufficio per taluni delitti aggravati, rientrano nell'ambito delle funzioni istituzionali degli organi coinvolti e, pertanto, ad esse si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Segnala, infine, che nell'ambito delle fattispecie di sospensione del processo penale in caso di arresto in flagranza in mancanza di querela, di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, il procedimento penale è attivato esclusivamente per la convalida dell'arresto, nonché per l'eventuale applicazione delle misure cautelari, mentre la prosecuzione dell'ordinario *iter* di accertamento del reato potrà avvenire solo a seguito dell'integrazione della condizione di procedibilità.

Valentina D'ORSO (M5S), intendendo portare all'attenzione della V Commissione il dibattito che si è svolto in sede referente presso la Commissione Giustizia, fa presente che la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 4, riferita all'intero provvedimento, non appare coerente con le disposizioni in materia di arresto in flagranza, di cui all'articolo 3, che, a suo avviso, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fa presente, al riguardo, che non è chiaro se sia configurabile la fattispecie di ingiusta detenzione nel caso in cui, entro il termine delle 48 ore, non sia presentata la querela da parte della persona offesa, con la

conseguenza del pagamento di un risarcimento da parte dello Stato. Sottolinea, comunque, che, anche nel caso non si ritenga configurabile una fattispecie di ingiusta detenzione, non si possono escludere eventuali oneri derivanti dalla gestione dei ricorsi che saranno presentati in tal senso. Rammenta che tale questione è stata sollevata anche nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame preliminare del provvedimento ed è rimarcata, altresì, dall'emendamento Costa 3.102, che riconosce il diritto all'equa riparazione per la custodia cautelare subita anche ai soggetti che siano stati arrestati in flagranza e per i quali l'azione penale non sia stata avviata per mancata presentazione della querela.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, alla luce di quanto evidenziato dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 831-A Governo, recante norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento agli articoli 1 e 2, i benefici in termini di deflazione del contenzioso derivanti dalle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che hanno introdotto il regime di procedibilità a querela per un elevato numero di reati, non sono stati a suo tempo oggetto di una specifica quantificazione e allo stato non è possibile apprezzarne gli effetti, anche in considerazione del fatto che la riforma del processo penale di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2022 è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, non essendo peraltro decorsi i termini massimi per la presentazione della querela ai sensi dell'articolo 124 del codice penale;

le attività conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, che prevedono la procedibilità d'ufficio per taluni delitti aggravati, rientrano nell'ambito delle funzioni istituzionali degli organi coinvolti e, pertanto, ad esse si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

nell'ambito delle fattispecie di sospensione del processo penale in caso di arresto in flagranza in mancanza di querela, di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, il procedimento penale è attivato esclusivamente per la convalida dell'arresto, nonché per l'eventuale applicazione delle misure cautelari, mentre la prosecuzione dell'ordinario *iter* di accertamento del reato potrà avvenire solo a seguito dell'integrazione della condizione di procedibilità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

Daniela TORTO (M5S), nel sottolineare che la rappresentante del Governo non ha fornito una risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dall'onorevole D'Orso, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma che il testo del provvedimento non determina nuovi o maggiori oneri connessi al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, che potrebbero invece derivare dall'emendamento Costa 3.102.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), concordando con quanto illustrato dall'onorevole D'Orso, evidenzia che non si può ritenere possibile che dal provvedimento in esame non deriveranno nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica, poiché anche solo la presentazione di ricorsi volti a richiedere il riconoscimento del diritto all'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non sopravvenga la querela della persona offesa, determinerà un aggravio di attività per gli uffici giudiziari.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, segnala che appare opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle implicazioni finanziarie dell'emendamento Costa 3.102, che, come è stato segnalato, è volto a riconoscere il diritto all'equa riparazione di cui all'articolo 314, comma 3, del codice di procedura penale, anche ai soggetti che siano stati arrestati in flagranza ai sensi del comma 3 dell'articolo 380 del predetto codice, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, del presente provvedimento, e per i quali l'azione penale non sia stata avviata per mancata presentazione della querela. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa e alla possibilità di farvi comunque fronte nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alle fattispecie di equa riparazione già previste a legislazione vigente.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sull'emendamento Costa 3.102, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Concorda, invece, sull'assenza di profili finanziari problematici per le altre proposte emendative presentate.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Go-

verno, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento Costa 3.102, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.

C. 849 e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, fa presente che la proposta di legge in esame reca l'autorizzazione all'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972. Segnala che il provvedimento, non corredato di relazione tecnica, riproduce il testo del disegno di legge di ratifica C. 3307 presentato dal Governo nella XVIII legislatura, il cui esame non è stato concluso.

Evidenzia che nella scorsa legislatura, nel corso dell'esame in sede consultiva presso la V Commissione, la rappresentante del Governo, in risposta alle richieste di chiarimento della relatrice, aveva fatto presente che la quota annua per il funzionamento della Convenzione di Vienna sarebbe decorsa a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento. In quella sede, la Commissione Bilancio espresse, quindi, parere favorevole con

una sola condizione afferente la decorrenza degli oneri e delle corrispondenti coperture. Rileva che al provvedimento in esame è stato tardivamente abbinato il disegno di legge C. 923 di iniziativa governativa, corredato di relazione tecnica, avente ad oggetto la ratifica della medesima Convenzione di Vienna, i cui contenuti sono identici a quelli del predetto provvedimento ad esclusione dell'articolo 4, che reca una diversa quantificazione degli oneri e una diversa articolazione temporale. Evidenzia, pertanto, che, ai fini della valutazione degli effetti finanziari, sono state utilizzate la relazione tecnica presentata dal Governo nella scorsa legislatura e la relazione tecnica riferita al disegno di legge C. 923 del Governo.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che l'onere totale derivante dalla ratifica della Convenzione di Vienna discende dall'articolo 10 della Convenzione medesima ed è valutato in 10.680 euro annui a decorrere dal primo anno di applicazione dell'accordo, derivanti dalle spese di missione e dal versamento del contributo finanziario obbligatorio annuale. Evidenzia che la relazione tecnica presentata nella scorsa legislatura forniva gli elementi informativi sottostanti alle stime dell'onere: detti elementi erano coerenti con altre convenzioni di analogo tenore. Rileva che, nel corso dell'esame parlamentare, la Commissione Bilancio, preso atto di un chiarimento del Governo, ha espresso sul testo parere favorevole con una sola condizione afferente la decorrenza degli oneri e delle coperture. In proposito, ritiene dunque che andrebbe acquisito un chiarimento circa la perdurante validità degli elementi forniti dalla predetta relazione tecnica nel corso della precedente legislatura, tenuto conto che alcuni di essi dipendono da fattori variabili, come ad esempio il tasso di cambio del franco svizzero che risulta al momento sensibilmente diverso da quello assunto a riferimento dalla relazione tecnica allegata al provvedimento presentato nella scorsa legislatura. In particolare, a suo avviso, dovrebbe essere chiarito se la quantificazione dell'onere debba essere al-

lineata a quella risultante dalla relazione tecnica riferita al disegno di legge C. 923 recentemente presentato dal Governo. Sulle restanti disposizioni della Convenzione e della proposta di legge di ratifica non ha osservazioni da formulare, alla luce degli elementi di quantificazione forniti dalle due relazioni tecniche e considerate le clausole di invarianza finanziaria riportate agli articoli 3, sugli uffici del saggio del sistema camerale, e 5, riferita al complesso della Convenzione ad eccezione dell'articolo 10, del disegno di legge di ratifica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 4, comma 1, provvede agli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione oggetto di ratifica, derivanti dalla corresponsione di una quota annua per il funzionamento della Convenzione medesima e dalle spese di missione relative alla partecipazione di rappresentanti italiani alle riunioni del Comitato permanente di cui al medesimo articolo 10, valutati in 10.680 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2022-2024, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2022 e non essendo il provvedimento incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché tenuto conto della natura degli oneri in oggetto, fermo restando quanto rappresentato in ordine alla quantificazione degli oneri, ritiene necessario aggiornarne la decorrenza, nonché la relativa copertura finanziaria prevedendo che ad essi si provveda, a decorrere dall'anno 2023, mediante riduzione dell'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2023-2025, che reca le occorrenti disponibilità. Sul punto, considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo. Rileva, infine, che l'articolo 5, recante la

clausola di invarianza finanziaria, prevede che dall'attuazione delle disposizioni della Convenzione di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 10 della medesima Convenzione, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la relatrice sulla necessità di aggiornare la quantificazione e la decorrenza degli oneri derivanti dalla corresponsione di una quota annua per il funzionamento della Convenzione, garantita dal Comitato permanente istituito ai sensi dell'articolo 10 della medesima Convenzione, e dalle spese di missione relative alla partecipazione di rappresentanti italiani alle riunioni del suddetto Comitato permanente, aggiornando conseguentemente la relativa copertura finanziaria.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 849 e abbinata, recante adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica allegata al disegno di legge C. 923, recante adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972, presentato il 23 febbraio 2023 e abbinato alla proposta di legge C. 849 in esame, dai quali si evince che occorre aggiornare la quantificazione e la decorrenza degli oneri derivanti dalla corresponsione di una quota annua per il funzionamento della Convenzione, garantita dal Comitato permanente istituito ai sensi dell'articolo 10 della medesima Convenzione, e dalle spese di missione relative alla partecipazione di rappresentanti

italiani alle riunioni del suddetto Comitato permanente;

rilevata l'esigenza di adeguare la copertura finanziaria del provvedimento, alla luce dei contenuti riportati nella predetta relazione tecnica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 13.053 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

Testo unificato C. 217 e abb.

(Parere alle Commissioni VII e IX).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 marzo 2023.

La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che sono ancora in corso le interlocuzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni interessate al fine di chiarire alcune criticità della proposta di legge dal punto di vista finanziario.

Nel segnalare che il Governo dovrebbe essere in grado di completare l'istruttoria

sul provvedimento entro la giornata di domani, chiede pertanto che il suo esame sia rinviato.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, prendendo atto della richiesta formulata dalla rappresentante del Governo, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 107 Centemero, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.	
Audizione informale del professor Alessandro Sannino, ordinario di scienza e tecnologia dei materiali presso il Dipartimento di ingegneria dell'innovazione dell'Università del Salento .	41
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana del <i>private equity, venture capital e private debt</i> (AIFI)	41

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 marzo 2023.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 107 Centemero, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

Audizione informale del professor Alessandro Sannino, ordinario di scienza e tecnologia dei materiali

presso il Dipartimento di ingegneria dell'innovazione dell'Università del Salento.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana del *private equity, venture capital e private debt* (AIFI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.15.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 534 Berruto, recante Incremento delle aliquote dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell'attività sportiva, di rappresentanti della Fondazione Sportcity, dell'Unione italiana sport per tutti-UISP, del Centro sportivo italiano-CSI e delle Polisportive giovanili salesiane-PGS ..	42
Audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 418 Lupi, recante Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico di rappresentanti di Proteo Fare Sapere e dell'INVALSI	42

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 marzo 2023.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 534 Berruto, recante Incremento delle aliquote dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell'attività sportiva, di rappresentanti della Fondazione Sportcity, dell'Unione italiana sport per tutti-UISP, del Centro

sportivo italiano-CSI e delle Polisportive giovanili salesiane-PGS.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 11.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 418 Lupi, recante Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico di rappresentanti di Proteo Fare Sapere e dell'INVALSI.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.30.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00033 Ruffino: Tempi per la riapertura delle gallerie della cosiddetta « variante di Porte » (TO)	44
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	49
5-00223 Ghirra: Piano di interventi infrastrutturali per la rete idrica in Sardegna	44
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	50

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato DOC XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria, n. 19 Alfonso Colucci e n. 20 Lupi (Parere alla I Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	45
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, <i>b)</i> Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859 approvato in un testo unificato dal Senato e abbinata C. 567 Quartapelle Procopio (Parere alle Commissioni riunite III e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	45
D.L. 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	46
Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 997 approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	46

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente « Realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) e nomina del relativo commissario straordinario ». Atto n. 29 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento</i>)	48
---	----

INTERROGAZIONI

Martedì 14 marzo 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il

sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 12.45.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che, a norma dell'articolo 132, comma 2, del regolamento, dopo la risposta del rappresentante del Governo, l'interrogante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti per dichiarare se sia soddisfatto o no della risposta.

5-00033 Ruffino: Tempi per la riapertura delle gallerie della cosiddetta « variante di Porte » (TO).

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Daniela RUFFINO (A-IV-RE), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta, osservando che quella oggetto dell'interrogazione non è un'opera complessa in sé, ma lo sta diventando per questioni legate alle tempistiche. Auspica che l'atto di sindacato ispettivo a sua firma costituisca uno stimolo per l'accelerazione della riapertura delle gallerie, che hanno la particolarità di collegare valli strategiche e importanti sotto il profilo del turismo e che sono state oltretutto fortemente segnate dalla chiusura di aziende e dalla conseguente disoccupazione. Nel segnalare che la chiusura delle gallerie ha inoltre inciso sull'aumento dell'inquinamento, ribadisce che l'opera in questione rappresenta un'infrastruttura strategica per la regione e teme che le lunghe code che si sono verificate per la chiusura delle gallerie nei fine settimana possano scoraggiare il turismo. Richiama l'attenzione sulle frequenti alluvioni e su alcuni episodi meteorologici avversi, quali il forte vento delle scorse settimane, che hanno costretto l'amministrazione locale ad adottare norme restrittive per la circolazione. Auspica che il nuovo codice dei contratti pubblici possa velocizzare e semplificare le procedure e invita il Governo a porre la massima attenzione su questi interventi collocati in zone in cui si trovano per lo più piccoli comuni per i quali il turismo è di fondamentale importanza.

5-00223 Ghirra: Piano di interventi infrastrutturali per la rete idrica in Sardegna.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesca GHIRRA (AVS), replicando, osserva che la siccità sta colpendo anche il Nord Italia, meno abituato a tale fenomeno di quanto non lo sia la Sardegna, che infatti è provvista di dighe di accumulo dell'acqua per arginare i problemi sia delle utenze domestiche che per uso agricolo. Segnala che, al momento della presentazione dell'interrogazione, i bacini segnavano un livello assai più basso dell'anno precedente e sarebbe anzi opportuno collaudare le dighe per il totale della loro capienza, per non dover eliminare quantitativi di acqua che superano i limiti prescritti, e prevedere un collegamento tra di loro. Auspica di poter acquisire elementi di informazioni più dettagliati con riguardo ai dieci interventi dell'importo di 148 milioni cui ha fatto riferimento il Sottosegretario, anche ai fini di verificare se sono previsti il collaudo e il collegamento. Nel valutare favorevolmente quanto riportato nella risposta a proposito dell'intervento di 50 milioni di euro destinati a ridurre le perdite della rete, osserva che occorrerà attendere l'esito dei tavoli per comprendere come il Governo intenda procedere per il futuro, soprattutto con riguardo alle opere destinate al territorio sardo, per fugare le preoccupazioni di cittadini e agricoltori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 marzo 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 13.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.

Testo unificato DOC XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria, n. 19 Alfonso Colucci e n. 20 Lupi.

(Parere alla I Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 859 approvato in un testo unificato dal Senato e abbinata C. 567 Quartapelle Procopio.

(Parere alle Commissioni riunite III e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, fa presente che il progetto di legge C. 859, approvato dal Senato nella seduta del 1° febbraio 2023 e adottato dalle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VI (Finanze) come testo base per il prosieguo dell'esame, reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e del Protocollo che modifica la Convenzione tra

la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, entrambi del 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Segnala che il provvedimento in esame è il testo unificato del disegno di legge presentato dal Governo e di una proposta di legge di iniziativa parlamentare (a prima firma del Sen. Alfieri).

Nel rinviare per una disamina più dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che l'Accordo oggetto di ratifica – composto da 10 articoli e accompagnato da un Protocollo aggiuntivo e da uno scambio di lettere – è destinato a sostituire l'Accordo sui lavoratori frontalieri attualmente in vigore, risalente al 1974, e risponde alla necessità di definire il quadro giuridico volto ad eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri. A differenza del precedente accordo del 1974, che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, l'Accordo del 2020 disciplina anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia.

Quanto al metodo di imposizione, l'Accordo stabilisce il metodo della tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere, sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente. L'Accordo del 2020 prevede, a titolo di clausola di salvaguardia, che il carico fiscale totale dei frontalieri residenti in Italia non possa comunque essere inferiore all'imposta prelevata secondo l'Accordo del 1974.

Nella premessa dell'Accordo i due Governi si dichiarano « desiderosi di eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e le altre remunerazioni » dei lavoratori transfrontalieri tenendo conto sia « dei costi sostenuti dalle aree di frontiera per infrastrutture e servizi pubblici » a essi connessi, sia dell'importante contributo che essi forniscono all'economia delle aree di

frontiera, considerando altresì che in entrambi i paesi l'imposizione finale avviene nello Stato di residenza.

Rileva che l'articolo 2 dell'Accordo chiarisce che come « area di frontiera » si intendono, per l'Italia, le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano, mentre per la Svizzera si intendono i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese. Si chiarisce, inoltre, che come « lavoratore frontaliere » si intende una persona fisica, fiscalmente residente nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di 20 chilometri dal confine con l'altro Stato contraente, che svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa dell'altro Stato e che, in generale, ritorna quotidianamente nel proprio Stato di residenza.

Il Protocollo aggiuntivo allegato all'Accordo ne è parte integrante e svolge una funzione interpretativa e integrativa.

Nel ricordare che il progetto di legge di ratifica, già approvato dal Senato, è composto da 14 articoli, segnala, per quanto concerne la competenza della Commissione, l'articolo 11, che disciplina l'istituzione, la dotazione e il riparto del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua a partire dal 2025, che è pari a 1,66 milioni di euro per il 2025 ed è incrementata progressivamente di anno in anno fino a un importo di 221,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045. Il Fondo è destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera e al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine tra Italia e Svizzera, con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei suddetti comuni, occupati in aziende negli stessi territori. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombar-

dia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono definiti i criteri per la distribuzione delle risorse del Fondo in questione alle province e agli enti montani confinanti con la Svizzera individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i) dell'Accordo. Al riguardo, ribadisce che tale disposizione, nel definire il « lavoratore frontaliere », fa riferimento al lavoratore fiscalmente residente nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una zona di 20 chilometri dal confine con l'altro Stato contraente.

Fa presente che anche l'articolo 10 dell'abbinata proposta di legge n. 977 prevede con una differente formulazione l'istituzione del Fondo.

In conclusione, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame nella seduta di domani.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

D.L. 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

C. 889 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.

C. 997 approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianangelo BOF (LEGA), *relatore*, osserva che il disegno di legge, che è composto da 9 articoli, reca e disciplina alcune deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, delineando in tale ambito una riforma articolata e complessiva.

Segnala che il provvedimento è volto, tra l'altro, a realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che fissa al primo trimestre 2023 il traguardo per l'adozione della legge delega e al primo trimestre 2024 il traguardo per l'approvazione dei decreti legislativi delegati.

Osserva che il provvedimento muove dal riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e dal principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente. Si prevede l'effettuazione, in una sede unica, mediante i « punti unici di accesso » (PUA), di una valutazione multidimensionale finalizzata a definire un « progetto assistenziale individualizzato » (PAI), che indicherà tutte le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali necessarie per la persona anziana. Il disegno di legge inoltre definisce una specifica *governance* nazionale delle politiche in favore della popolazione anziana, con il compito di coordinare e di programmare gli interventi.

Rileva che l'articolo 2 elenca i principi e i criteri direttivi generali a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio delle deleghe disciplinate dalla legge, che sono volte alla tutela della dignità e alla promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, attraverso la ricognizione, il riordino, la semplificazione, l'integrazione e il coordinamento delle disposizioni legislative vigenti rivolte alla popolazione anziana in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria – anche in attuazione del PNRR – nonché il progressivo potenziamento delle relative azioni. Il medesimo articolo 2 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA),

a cui possono partecipare anche i Ministri o delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno del Comitato.

Per quanto riguarda i profili di competenza e di interesse della Commissione, segnala, nell'ambito dei principi e criteri direttivi generali di delega di cui all'articolo 2, quello della riqualificazione dei servizi di semiresidenzialità, di residenzialità temporanea o di sollievo e promozione dei servizi di vita comunitaria e di coabitazione domiciliare (*co-housing*), nei limiti delle compatibilità finanziarie previste dalla legge (comma 2, lettera m).

Nell'ambito dell'articolo 3, in materia di invecchiamento attivo, promozione dell'inclusione sociale e prevenzione della fragilità, evidenzia due principi e criteri direttivi riguardanti gli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane, i cui decreti legislativi dovranno essere adottati anche di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il primo riguarda la promozione di azioni volte a facilitare l'esercizio dell'autonomia e della mobilità nei contesti urbani ed extraurbani, anche mediante il superamento degli ostacoli all'esercizio fisico, alla fruizione degli spazi verdi e alle occasioni di socializzazione e di incontro (comma 2, lettera a), numero 5)). Il secondo riguarda la promozione, anche attraverso meccanismi di rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito, attuati sulla base di atti di pianificazione o programmazione regionale o comunale e di adeguata progettazione, di nuove forme di domiciliarità e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (*senior co-housing*) e di coabitazione intergenerazionale, specie con i giovani in condizioni svantaggiate (*co-housing* intergenerazionale), da realizzare, secondo criteri di mobilità e accessibilità sostenibili, nell'ambito di case, case-famiglia, gruppi famiglia, gruppi appartamento e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari e ai prestatori esterni di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi.

Ricorda inoltre che l'articolo 4, comma 2, reca i principi e i criteri direttivi della

delega al Governo volta a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, i cui decreti legislativi dovranno essere adottati anche di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

In conclusione, nel segnalare l'importanza del provvedimento all'esame, si riserva di presentare una proposta di parere nella seduta di domani.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 marzo 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente « Realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) e nomina del relativo commissario straordinario ».

Atto n. 29.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

ALLEGATO 1

5-00033 Ruffino: Tempi per la riapertura delle gallerie della cosiddetta « variante di Porte » (TO).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito ai quesiti posti relativi ai lavori di ristrutturazione delle gallerie lungo la SP 23, trattandosi di viabilità locale, sono state acquisite informazioni presso il Ministero dell'interno che ha rappresentato quanto segue.

Il tratto stradale conosciuto come variante di Porte - posto lungo l'arteria SP 23 del Sestriere comprende due gallerie, la Craviale e la Turina, che sono state interdetto al transito veicolare nel febbraio del 2022 a causa di infiltrazioni di acqua dietro il rivestimento delle infrastrutture. Gli accertamenti tecnici svolti hanno, in ogni caso, rassicurato sulla tenuta statica complessiva delle gallerie.

La Prefettura di Torino è intervenuta limitatamente agli aspetti attinenti alla sicurezza pubblica ed alla regolarità della circolazione veicolare, contribuendo ad una normalizzazione dei flussi di traffico.

Per quanto riguarda l'attività di manutenzione, la Città Metropolitana di Torino

– competente nella gestione dell'infrastruttura viaria – il 13 dicembre 2022 ha avviato i lavori per il risanamento delle due gallerie, consistenti nella messa in sicurezza e nella successiva riqualificazione dei settori ammalorati.

Lo stesso Ente ha, altresì, previsto il potenziamento della segnaletica verticale ed orizzontale, la messa in sicurezza di attraversamenti pedonali e di intersezioni viabili in prossimità di centri abitati. Ad oggi, tali lavori sono tuttora in corso.

In merito alle iniziative del Governo sui tempi di realizzazione delle opere, il nuovo Codice dei contratti pubblici – attualmente all'esame delle Camere – prevede sostanziali innovazioni e semplificazioni.

In particolare, saranno recepite le semplificazioni procedurali già previste per le opere PNRR, l'inserimento delle infrastrutture strategiche nel DEF e la riduzione dei tempi per la loro progettazione.

ALLEGATO 2

5-00223 Ghirra: Piano di interventi infrastrutturali per la rete idrica in Sardegna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'emergenza idrica rappresenta una priorità del Governo, come testimoniato dal tavolo interministeriale convocato di recente dal Presidente del Consiglio dei ministri per definire un piano idrico straordinario nazionale e per individuare le priorità di intervento e la loro programmazione. Nelle prossime settimane sarà esaminato dal Consiglio dei ministri il « decreto acqua », che conterrà misure necessarie per far fronte alla situazione di scarsità idrica.

Per rafforzare la *governance* e semplificare la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico, nell'ambito della linea d'investimento del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza, Missione 2 Componente C4-27 Entrata in vigore della semplificazione normativa per gli interventi nelle infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico, è stata prevista la realizzazione del nuovo Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (PNISSI). Il 25 ottobre 2022 con decreto interministeriale sono state definite le modalità e i criteri per la redazione e per l'aggiornamento del suddetto Piano. Nelle more della sua adozione, è possibile prevedere con stralci la

realizzazione degli interventi più urgenti, tenuto conto del relativo cronoprogramma.

Per ciò che attiene agli interventi infrastrutturali, la Misura Tutela del territorio e della risorsa idrica prevede una serie articolata di investimenti volti al risparmio della risorsa idrica, alla ottimizzazione delle opere già realizzate, al completamento degli schemi idrici di utilizzo della risorsa e alla salvaguardia nell'uso del suolo, selezionati sulla base dei criteri e dei vincoli progettuali e temporali imposti dal PNRR.

Al riguardo evidenzio che, per la linea Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico, con decreto MIT n. 517 del 16 dicembre 2022 sono stati finanziati nella regione Sardegna 10 interventi, per un importo pari a circa 148 milioni di euro.

Per quanto concerne invece la linea di investimento Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti, è stato finanziato all'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS) un intervento di importo pari a 50 milioni di euro per la riduzione delle perdite idriche e la distrettualizzazione delle reti idriche in 15 comuni della Sardegna. Nell'ambito delle rimodulazioni del PNRR, è allo studio il rifinanziamento di tale misura.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame, in sede di relazioni al Parlamento, dei contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti (Doc. CXCIX, n. 1).	
Audizione informale di rappresentanti di Assoutenti, Cittadini per l'aria e FIAB	51
Audizione informale di rappresentanti di Associazione Operatori Ferroviari e Intermodali (ASSOFERR), Associazione Trasporti (ASSTRA), Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (Confetra), Associazione FerCargo, Associazione operatori nel trasporto Ferroviario Merci (Fermerci), Associazione ferroviaria (ADFER) e Associazione Nazionale Costruttori Edili Ferroviari Riuniti (ANCEFERR)	51

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 marzo 2023.

Audizioni, nell'ambito dell'esame, in sede di relazioni al Parlamento, dei contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti (Doc. CXCIX, n. 1).

Audizione informale di rappresentanti di Assoutenti, Cittadini per l'aria e FIAB.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.30.

Audizione informale di rappresentanti di Associazione Operatori Ferroviari e Intermodali (ASSOFERR), Associazione Trasporti (ASSTRA), Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (Confetra), Associazione FerCargo, Associazione operatori nel trasporto Ferroviario Merci (Fermerci), Associazione ferroviaria (ADFER) e Associazione Nazionale Costruttori Edili Ferroviari Riuniti (ANCEFERR).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 12.35.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 52

SEDE REFERENTE

Martedì 14 marzo 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 12.05.

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.

C. 977 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Ricorda che il provvedimento all'ordine del giorno è stato calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire da lunedì 20 marzo. In considerazione di tale calendarizzazione, connessa al fatto che con il disegno di legge in oggetto s'intende dare attuazione ad alcuni degli obiettivi indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) entro il primo trimestre 2023, nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 8 marzo è stato definito l'*iter* del

provvedimento in Commissione. In particolare, nella seduta odierna si svolgerà l'esame preliminare, con l'intervento del relatore e la discussione, fino alla sua conclusione. Il termine per la presentazione delle proposte emendative è stato fissato alle ore 15 di oggi. Nella giornata di domani, mercoledì 15 marzo, avranno luogo le votazioni delle proposte emendative presentate. L'esame in sede referente si concluderà entro giovedì 16 marzo, con la votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Ciocchetti, per lo svolgimento della relazione.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), *relatore*, fa presente che il provvedimento di cui la XII Commissione avvia oggi l'esame in sede referente è volto ad attuare la « Riforma del sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti » prevista dalla Missione 5 – Componente 2 del PNRR, che fissa al primo trimestre 2023 il termine per l'adozione della legge delega e al primo trimestre 2024 il termine per l'approvazione dei decreti legislativi. Da queste scadenze derivano i tempi a disposizione della Commissione per l'esame del provvedimento che – ricorda – trova la propria origine nella precedente legislatura, in particolare nei lavori della Commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosa-

nitaria della popolazione anziana, presieduta da Monsignor Paglia.

Segnala quindi che nel corso dell'*iter* al Senato sono state approvate diverse modifiche al testo presentato dal Governo, anche attraverso l'accoglimento di proposte emendative dell'opposizione. Si tratta di una riforma attesa da 2,9 milioni di anziani non autosufficienti, che diventeranno 5 milioni entro il 2030. Il provvedimento muove dal riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e dal principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente. Grazie a tale semplificazione e all'istituzione dei punti unici di accesso (PUA) diffusi sul territorio si potrà effettuare in una sede unica una valutazione multidimensionale finalizzata a definire un progetto assistenziale individualizzato (PAI).

Ulteriori elementi di rilievo sono la definizione di una specifica *governance* nazionale delle politiche in favore della popolazione anziana, con il compito di coordinare gli interventi; la promozione di misure a favore dell'invecchiamento attivo e dell'inclusione sociale, anche sostenendo il cosiddetto turismo lento; la promozione di nuove forme di coabitazione solidale per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale, anche nell'ambito di case famiglia e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari e ai prestatori di servizi sanitari, sociali e sociosanitari; la promozione di interventi per la prevenzione della fragilità di persone anziane; l'integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD); il riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso gli *hospice*; la previsione di interventi a favore dei *caregiver* familiari.

L'obiettivo della legge delega è quello di realizzare una delle riforme di cui da più tempo si parla nel Paese, quella dell'integrazione tra il sociale e il sanitario e tra le rispettive competenze di comuni, regioni e aziende sanitarie. La legge deve generare trasparenza, evitare duplicazioni di servizi,

e tenere il più possibile le persone anziane a casa loro.

Segnala che attualmente sono assistiti in regime domiciliare 407 mila anziani, poco più del 2,9 per cento degli *over 65* (dato 2021), con una media nazionale di appena 16 accessi all'anno per caso trattato. Il PNRR (Missione 6, componente 1) pone l'obiettivo di assistere a domicilio il 10 per cento degli ultra sessantacinquenni non autosufficienti, prevedendo circa 800 mila nuove prese in carico nei prossimi cinque anni, assicurando ad una simile platea un'assistenza domiciliare in linea con gli *standard* europei (200-240 ore all'anno).

Entrando nel merito del contenuto del disegno di legge Atto Camera 977, come risultante a seguito delle modifiche apportate dal Senato, rileva che l'articolo 1 reca le definizioni di alcuni fondamentali istituti richiamati poi nell'articolato quali: i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS); gli ambiti territoriali sociali (ATS); i punti unici di accesso (PUA); i progetti individualizzati di assistenza integrata (PAI); i livelli essenziali di assistenza (LEA); il *caregiver* familiare.

L'articolo 2 precisa che la delega ha come obiettivo complessivo la ricognizione, il riordino, la semplificazione, l'integrazione e il coordinamento delle disposizioni legislative vigenti rivolte alla popolazione anziana in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria, nonché il progressivo potenziamento delle relative azioni. Nell'esercizio della delega, il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi generali: *a)* promozione del valore umano, psicologico, sociale, culturale ed economico di ogni stagione della vita, indipendentemente dall'età e dalla presenza di limitazioni dell'autonomia personale; *b)* promozione e valorizzazione delle attività svolte dalle persone anziane in ambito culturale, nell'associazionismo e nelle famiglie, per la promozione della solidarietà tra le generazioni, anche con il supporto del servizio civile universale; *c)* promozione di attività di ascolto e di supporto psicologico e alla socializzazione, anche con il coinvolgimento del volontariato, del servizio civile universale e degli enti del Terzo settore; *d)*

riconoscimento del diritto delle persone anziane a determinarsi liberamente in ordine alle decisioni che riguardano la loro assistenza, nonché alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio; *e*) promozione della valutazione multidimensionale bio-psico-sociale delle capacità e dei bisogni di natura sociale, sanitaria e socio-sanitaria ai fini dell'accesso a un *continuum* di servizi per le persone anziane fragili e per le persone anziane non autosufficienti; *f*) riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso *hospice*; *g*) promozione dell'attività fisica sportiva nella popolazione anziana; *h*) riconoscimento degli specifici fabbisogni di assistenza delle persone anziane con pregresse condizioni di disabilità, al fine di promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione attiva alla comunità; *i*) promozione del miglioramento delle condizioni materiali e di benessere delle famiglie degli anziani fragili o non autosufficienti e di coloro che sono impegnati nella loro cura; *l*) rafforzamento dell'integrazione e dell'interoperabilità dei sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni competenti, anche valorizzando dati generati dai cittadini o risultanti da indagini condotte da enti del Terzo settore; *m*) riqualificazione dei servizi di semiresidenzialità, di residenzialità temporanea o di sollievo e promozione dei servizi di vita comunitaria e di coabitazione domiciliare (*cohousing*).

I commi 3, 4 e 5 disciplinano l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e la composizione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), organo dotato del compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza. Il CIPA è presieduto dal Presidente del Consiglio o, su sua delega, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed è composto, oltre che da quest'ultimo, dai Ministri della salute, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per le disabilità, per

gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze. Il CIPA svolge le seguenti attività: adotta, con cadenza triennale e aggiornamento annuale, il « Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana » e il « Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana »; promuove, ferme restando le competenze dei singoli Ministeri, l'armonizzazione dei LEPS rivolti alle persone anziane non autosufficienti, e dei relativi obiettivi di servizio, con i LEA; promuove l'integrazione dei sistemi informativi esistenti e l'adozione di un sistema di monitoraggio delle attività svolte e dei servizi resi; monitora l'attuazione dei predetti Piani, trasmettendo annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione degli stessi. Al riguardo, evidenzia che la norma (articolo 2, comma 3, lettera *a*) che prevede il predetto Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana sostituisca il Piano per la non autosufficienza non può che intendersi nel senso che tale sostituzione operi limitatamente alla parte inerente alla popolazione anziana, considerati l'oggetto del disegno di legge e del complesso delle funzioni attribuite al CIPA. Pertanto, preannuncia l'intenzione di presentare un ordine del giorno nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, volto a chiarire quanto appena evidenziato.

L'articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, uno o più decreti legislativi per la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità, sulla base di ulteriori principi e criteri direttivi. In particolare, con riferimento all'invecchiamento attivo (lettera *a*), si prevede la promozione di: interventi di sanità preventiva presso il domicilio delle persone anziane, anche attraverso la rete delle farmacie; impegno degli anziani in attività di utilità sociale e di volontariato; azioni volte a facilitare l'esercizio dell'autonomia e della mobilità nei

contesti urbani ed extraurbani; nuove forme di domiciliarità e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (*senior cohousing*) e intergenerazionale, in particolare con i giovani in condizioni svantaggiate; azioni di alfabetizzazione informatica; percorsi per il mantenimento, mediante l'attività sportiva e la relazione con gli animali di affezione, delle capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali; programmi e percorsi volti a favorire il turismo del benessere.

Con riguardo agli interventi per la solidarietà e la coesione tra le generazioni (lettera *b*), si prevede la promozione: del sostegno delle esperienze tese a valorizzare la conoscenza e la trasmissione del patrimonio culturale, linguistico e dialettale; di programmi di cittadinanza attiva, anche con l'ausilio del servizio civile universale; dell'incontro e della relazione fra generazioni lontane.

I principi e i criteri direttivi di cui alla lettera *c*), concernenti gli interventi per la prevenzione della fragilità, prevedono l'offerta progressiva della possibilità, per la persona anziana affetta da una o più patologie croniche suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e che determinino il rischio di perdita dell'autonomia, di accedere a una valutazione multidimensionale delle sue capacità e dei suoi bisogni di natura bio-psico-sociale, sanitaria e socio-sanitaria, da effettuarsi, nell'ambito dei punti unici di accesso (PUA), da parte di *équipe* multidisciplinari e, all'esito della suddetta valutazione, l'individuazione dei fabbisogni di assistenza della persona e per i necessari orientamento e supporto informativo ai fini dell'accesso al *continuum* di servizi e alle reti di inclusione sociale previsti dalla programmazione integrata socio-assistenziale e sociosanitaria, statale e regionale.

La disciplina di delega di cui all'articolo 4 (il quale, così come l'articolo 5, è espressamente dedicato alla non autosufficienza) ha l'obiettivo di riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, nonché potenziare progressivamente le relative azioni. Si prevede che la

delega sia esercitata mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi entro il 31 gennaio 2024, sulla base di una serie di principi e criteri direttivi ulteriori rispetto a quelli generali di cui all'articolo 2: *a*) adozione di una definizione di popolazione anziana non autosufficiente che tenga conto dell'età anagrafica, delle condizioni di fragilità nonché dell'eventuale condizione di disabilità pregressa, in coerenza con le disposizioni e indicazioni internazionali adottate in materia; *b*) definizione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA) come modalità organizzativa permanente per il governo unitario e la realizzazione congiunta dell'insieme delle misure a titolarità pubblica dedicate all'assistenza degli anziani non autosufficienti; *c*) individuazione dei compiti dello SNAA in materia di programmazione integrata di servizi, interventi e prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali rivolte alla popolazione anziana non autosufficiente; *d*) individuazione dei LEPS in un'ottica di integrazione con i LEA, assicurando il raccordo con le altre recenti norme in materia (legge delega sulla disabilità; legge di bilancio 2023); *e*) adozione di un sistema di monitoraggio dell'erogazione dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti e di un correlato sistema sanzionatorio e di interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio; *f*) coordinamento degli interventi e dei servizi sociali, sanitari e socio-sanitari in favore degli anziani non autosufficienti erogati a livello regionale e locale; *g*) promozione su tutto il territorio nazionale di un omogeneo sviluppo degli ATS (Ambiti Territoriali Sociali) quali soggetti destinatari, primariamente, delle funzioni di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio dei servizi sociali in favore delle persone anziane non autosufficienti; *h*) promozione dell'integrazione funzionale tra distretto sanitario e ATS, allo scopo di garantire l'effettiva integrazione operativa dei processi, dei servizi e degli interventi per la non autosufficienza; *i*) semplificazione dell'accesso agli interventi e ai servizi tramite l'istituzione dei PUA, collocati presso le Case della comunità, con

il compito di fornire il supporto necessario alle persone anziane non autosufficienti e alle loro famiglie e di svolgere attività di *screening* per l'individuazione dei fabbisogni di assistenza, anche in collaborazione con la rete delle farmacie territoriali; *l*) semplificazione e integrazione delle procedure di accertamento e valutazione della condizione di persona anziana non autosufficiente tramite una valutazione multidimensionale unificata dei fabbisogni della persona e del suo nucleo familiare, da effettuarsi secondo criteri standardizzati e omogenei a livello nazionale. La citata valutazione dei fabbisogni, effettuata presso i PUA, è finalizzata a definire il PAI, con la partecipazione della persona destinataria, dei familiari *caregiver* coinvolti o degli enti del Terzo settore, e il relativo «*budget* di cura e assistenza»; *m*) adozione di criteri e indicatori specifici per il monitoraggio delle diverse tipologie di prestazione assistenziale riferite alle persone anziane non autosufficienti, ricomprese nei LEPS; *n*) con riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare, integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD), assicurando il coinvolgimento degli ATS e del SSN; *o*) previsione del diritto di accesso ai servizi di cure palliative per tutti i soggetti anziani non autosufficienti e affetti da patologie ad andamento cronico ed evolutivo, da erogarsi in tutti i luoghi di cura (quali il domicilio, la struttura ospedaliera, l'ambulatorio, l'*hospice* e i servizi residenziali), e del diritto alla definizione della pianificazione condivisa delle cure come esito di un processo mediante il quale il soggetto interessato esprime la propria autodeterminazione rispetto ai trattamenti cui desidera o non desidera essere sottoposto; *p*) con riferimento ai servizi semiresidenziali, promozione dell'offerta di interventi complementari di sostegno, attività di socialità e di arricchimento della vita, anche con il sostegno del servizio civile universale; *q*) con riferimento ai servizi residenziali, previsione di misure idonee a garantire adeguati livelli di intensità assistenziale, anche attraverso la rimodulazione della dotazione di personale in funzione

della numerosità degli anziani residenti, nonché della qualità degli ambienti di vita; *r*) aggiornamento e semplificazione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento strutturale, organizzativo e di congruità del personale – al quale ultimo si prevede debbano essere applicati i trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi – con riguardo ai soggetti erogatori pubblici e privati, anche del Terzo settore e del servizio civile universale; *s*) a beneficio delle persone con pregresse condizioni di disabilità che entrano nell'età anziana, riconoscimento del diritto ad accedere a servizi e attività specifici per la loro pregressa condizione di disabilità e del diritto ad accedere direttamente, su richiesta, agli interventi e alle prestazioni previsti per le persone anziane e le persone anziane non autosufficienti.

Fa presente, poi, che l'articolo 5 delega il Governo ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, uno o più decreti legislativi in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti. L'articolo in commento individua pertanto ulteriori principi e criteri direttivi specifici suddivisi in tre ambiti, il primo dei quali (comma 2, lettera *a*) è riferito al progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti.

A tal fine si prevede l'introduzione, anche in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona, di valore comunque non inferiore a quello dell'indennità di accompagnamento e dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di comunità rivolti alla non autosufficienza. È previsto, inoltre, il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente.

Il secondo ambito della delega di cui all'articolo 5 è quello della formazione del

personale addetto al supporto e all'assistenza delle persone anziane (comma 2, lettera *b*), mentre il terzo e ultimo ambito si riferisce al processo di progressivo ed equilibrato miglioramento delle condizioni di vita individuali dei *caregiver* familiari (comma 2, lettera *c*), attraverso: la ricognizione e ridefinizione della normativa di settore; la promozione di interventi diretti alla certificazione delle competenze professionali acquisite nel corso dell'esperienza maturata; la previsione di forme di partecipazione delle rappresentanze dei *caregiver* familiari, nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria a livello nazionale, regionale e locale.

L'articolo 6 disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui agli articoli 3, 4 e 5 e prevede la possibilità per il Governo di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti. Più specificamente, gli schemi dei decreti legislativi sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata e sono trasmessi alle Camere per i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla trasmissione. Per i decreti legislativi correttivi o integrativi si adotta la medesima procedura.

L'articolo 7 reca la clausola di salvaguardia per le regioni e statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 8 individua le risorse necessarie all'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5, alle quali si provvede mediante le disponibilità finanziarie derivanti dal riordino di determinati fondi, limitatamente alle risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti. Inoltre, alla realizzazione degli obiettivi di cui alla legge delega concorrono, in via programmatica, determinate risorse stanziare nell'ambito del PNRR.

All'erogazione delle prestazioni sanitarie si provvede mediante le risorse ordinarie trasferite alle regioni nell'ambito del Fondo sanitario nazionale.

Infine, l'articolo 9 dispone sull'entrata in vigore del provvedimento, fissandola al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Andrea QUARTINI (M5S) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, che punta a rispondere a bisogni reali che esistono nel Paese e che sono costantemente rammentati ai decisori politici nelle occasioni di confronto con le associazioni rappresentative e nei rapporti di numerose agenzie specializzate. Segnala che l'esigenza di fondo è quella di mettere a punto una sorta di linea guida nazionale sulla presa in carica dei bisogni sociali e sanitari delle persone anziane in generale e delle persone anziane non autosufficienti in particolare.

Tra le direttrici che il provvedimento segue, ne segnala alcune condivisibili, quali la promozione dell'invecchiamento attivo e la deistituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti. Con riferimento al tema del *cohousing*, esprime invece una certa delusione per la vaghezza dei principi di delega, e ricorda alla maggioranza come siano molteplici i casi di successo cui ispirarsi, a livello internazionale ma non solo, e di come gli studi scientifici dimostrino come tale pratica dia risultati significativi in termini di rallentamento del percorso che conduce alla non autosufficienza.

Esprime un giudizio favorevole sull'istituzione dei punti unici di accesso e sui piani di assistenza individuali, mentre evidenzia come a suo avviso l'istituzione di un comitato interministeriale centralizzato, al vertice del sistema socio-assistenziale che si intende istituire, potrebbe in qualche modo favorire una depauperazione delle competenze del Servizio sanitario nazionale, specialmente per quanto riguarda la presa in carico di quella porzione di anziani non autosufficienti che è tale in quanto affetta da patologie croniche. Sul versante della distinzione tra prestazioni sanitarie e prestazioni sociosanitarie il provvedimento non risulta, a suo avviso, sufficientemente chiaro.

Manifesta quindi un giudizio sostanzialmente positivo circa i principi di delega in materia di riconoscimento del diritto a

usufruire di cure palliative presso il proprio domicilio, mentre denuncia un'eccessiva vaghezza dei principi di delega in materia di sostegno ai cosiddetti *caregiver*, figure che rappresentano un punto cruciale dell'intera infrastruttura assistenziale, alle quali le istituzioni si ostinano a non fornire adeguato riconoscimento.

Parimenti, denuncia l'assenza, nel disegno di legge delega, della dovuta attenzione al tema della riforma delle residenze sanitarie assistenziali, a suo avviso non più rinviabile.

Sottolinea, in conclusione, quella che dalla sua prospettiva costituisce la maggiore carenza del disegno di legge: la totale assenza di certezze sul fronte delle risorse aggiuntive, sia finanziarie sia in termini di nuovo personale, da mettere a disposizione del settore nel suo complesso. Preannuncia, quindi, la presentazione di emendamenti volti a modificare il testo nelle direzioni indicate.

Paolo CIANI (PD-IDP) definisce in primo luogo molto rilevante il disegno di legge che la Commissione si appresta ad esaminare, ricordando come si tratti di un testo che trova la propria origine nel lavoro svolto da una Commissione istituita nel 2020 dall'allora Ministro Speranza. Si tratta di una proposta seria, che si propone di affrontare per la prima volta in modo organico e sistematico il tema dell'assistenza alle persone anziane, che non potrà che diventare cruciale nei prossimi anni, alla luce dell'evoluzione demografica che il Paese sta vivendo.

Concorda con i principali obiettivi che il disegno di legge identifica: la deistituzionalizzazione degli assistiti e la prevenzione della non autosufficienza, costituita in particolare dalle misure volte a favore l'invecchiamento attivo. Sottolinea l'importanza del fatto che il provvedimento in questione ambisca a raggiungere tali obiettivi nel più totale rispetto della persona e delle sue libere determinazioni, finalità decisiva, che è necessario salvaguardare anche e soprattutto nei momenti in cui la persona si trova nei momenti di debolezza, quale è certamente la vecchiaia.

Rileva come il provvedimento delinea con una certa precisione i tratti di quella necessaria integrazione sociosanitaria di cui si parla da decenni nel nostro Paese e sottolinea come la risposta ai bisogni sociali, con particolare riguardo a quelli che emergono con riferimento alle persone anziane, debbano essere il più possibile uniformi sul territorio nazionale. Da questo punto di vista, si pone un interrogativo sulla compatibilità tra gli obiettivi contenuti nel disegno di delega in esame e l'intento, manifestato recentemente dal Governo, di procedere sull'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116 della Costituzione.

Conclude esprimendo il proprio apprezzamento circa il fatto di potersi occupare, insieme agli altri colleghi della Commissione, di un provvedimento di tale importanza.

Elena BONETTI (A-IV-RE) si associa alle valutazioni positive espresse dal relatore e dagli altri colleghi intervenuti sul provvedimento in esame, ricordando che il testo costituisce l'ultimo atto approvato dal Governo Draghi a cui, successivamente, sono state apportate solo variazioni di portata limitata nonché alcuni aggiustamenti determinati dalle modifiche legislative intervenute nel frattempo. Ricorda che si tratta di un articolato che rappresenta l'esito di un lavoro svolto nella Commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana, presieduta da Monsignor Vincenzo Paglia, istituita presso il Ministero della salute, in seguito integrato dall'operato del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, per assicurare una visione trasversale e sistematica.

Nel rammentare che si tratta di un provvedimento derivante dagli impegni assunti in sede di PNRR, segnala che sarebbe stato auspicabile, nonché possibile, un approdo del testo alla Camera con maggiore anticipo rispetto a quanto accaduto, per consentire a entrambi i rami del Parlamento di proporre e discutere miglioramenti al testo attraverso la presentazione di emendamenti.

Pone in particolare evidenza il contenuto dell'articolo 3 del testo in esame, in materia di invecchiamento attivo, osservando che per la prima volta si assumono impegni precisi in tale ambito, ed esprime l'auspicio che sia possibile svolgere un confronto reale in sede emendativa.

Segnala che le modifiche introdotte al testo rispetto alla versione elaborata dal Governo precedente ne hanno ridotto la portata per quanto concerne la promozione di percorsi formativi e lavorativi per i *caregiver*. Sottolinea, in proposito, che occorrerebbe tenere conto delle iniziative europee in materia di assistenza, richiamate anche dalla Commissaria Dalli nella sua recente audizione presso le competenti Commissioni di Camera e Senato, tra cui la Commissione Affari sociali.

Per quanto concerne le risorse, si dichiara pienamente consapevole, anche sulla base della sua esperienza di Ministra, che esse possono essere indicate anche in sede di decreti legislativi attuativi, sottolineando tuttavia come debba esserci un preciso impegno da parte del Governo a stanziare risorse adeguate nel momento dell'adozione di tali decreti, al fine di assicurare la piena applicazione delle disposizioni che si intende introdurre.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), *relatore*, nel ringraziare tutti coloro che sono intervenuti, segnala che, a quanto gli risulta, sarebbero già state presentate numerose proposte emendative da parte di gruppi dell'opposizione. Al riguardo, osserva che così facendo si corre il rischio di non poterle esaminare con la dovuta attenzione nel merito e auspica, quindi, che venga effettuata un'operazione di selezione delle proposte da presentare. Ricorda che il prov-

vedimento in esame deve entrare in vigore entro il primo trimestre dell'anno in corso e che il Governo e la maggioranza intendono rispettare l'impegno assunto in sede europea, peraltro da parte di un Governo diverso da quello attualmente in carica.

Rileva, quindi, che alcune delle problematiche sollevate possono essere affrontate attraverso i decreti attuativi, richiamando, a titolo esemplificativo, quelle relative ai *caregiver*, al personale e ai servizi residenziali. Ricorda, inoltre, che il provvedimento in esame prevede anche la possibilità di emanare successivamente decreti correttivi e integrativi.

Nel manifestare disponibilità al confronto e al dibattito e osservando che tutti i membri della Commissione avrebbero voluto contribuire a un ulteriore affinamento del testo qualora vi fosse stata la possibilità, segnala che è possibile intervenire anche attraverso la presentazione e l'approvazione di ordini del giorno che diano indicazioni in merito ai decreti attuativi da emanare. Ricorda che nel corso dell'esame al Senato sono stati approvati diversi emendamenti presentati dalle opposizioni e che esse si sono astenute in sede di votazione finale. Ribadisce pertanto l'auspicio che la Commissione possa concentrare il dibattito su un numero circoscritto di proposte emendative.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e, dopo aver ricordato la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, fissata alle ore 15 della giornata odierna, ne rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 Carloni (<i>Esame e rinvio</i>)	60
Disposizioni per la castanicoltura. C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani e C. 754 Caretta (<i>Esame e rinvio</i>)	64

SEDE REFERENTE

Martedì 14 marzo 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 13.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.

C. 752 Carloni.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, riferisce che la proposta di legge (A.C. n. 752) intende promuovere e fornire un contributo allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Si compone di 18 articoli, divisi in sei Capi.

L'articolo 1 individua le finalità. Esse consistono nella promozione e nel sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nel rilancio del sistema produttivo agricolo, attraverso interventi volti a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo.

L'articolo 2 contiene le definizioni di «impresa giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo», indicandone i requisiti oggettivi e soggettivi. Sono tali le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

il titolare sia un imprenditore agricolo di età compresa tra diciotto e quaranta anni;

nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quaranta anni;

nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quaranta anni e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

L'articolo 3 istituisce – nello stato di previsione del Ministro dell'agricoltura, della

sovranità alimentare e delle foreste (MA-SAF) – un Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura. – con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. Sono, poi, elencate le tipologie di interventi finanziabili con le risorse del Fondo di cui al comma 1.

L’articolo 4 reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura. Il comma 1 descrive il regime fiscale agevolato – consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva, determinata applicando l’aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta –, il limite temporale in cui lo stesso può applicarsi, nonché i soggetti che ne possono beneficiare. Il comma 2 precisa che il suddetto beneficio è riconosciuto a condizione che i soggetti indicati al comma 1 non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d’impresa e che abbiano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge. Il comma 3 statuisce che, ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari nonché per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato suindicato è valutata tenendo conto dell’ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. Il comma 4 prevede che i soggetti che si avvalgono del sopra descritto regime agevolato non sono tenuti a versare per un determinato periodo temporale, l’imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

L’articolo 5 introduce agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici. Il comma 1 statuisce che i contratti di compravendita aventi ad oggetto l’acquisto di fondi rustici di valore non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all’articolo 2, possono essere rogati dal segretario comunale del comune in cui è ubicato il fondo stesso.

L’articolo 6 introduce disposizioni in materia di esoneri contributivi. Il comma 1, prevede la concessione di un esonero con-

tributivo – nella misura del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per un periodo massimo di trentasei mesi – in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, di età inferiore a quarantuno anni, che si iscrivono per la prima volta alle relative gestioni previdenziali. Il comma 2 prevede un ulteriore periodo di esonero contributivo di dodici mesi – nella misura del 66 per cento- e uno successivo di ulteriori 12 mesi – quantificabile nel 50 per cento – in favore dei soggetti indicati al comma 1. Il comma 3 stabilisce che il predetto esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Si prevede che l’INPS comunichi mensilmente – al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze – i dati relativi alle nuove iscrizioni effettuate ai sensi della disposizione in esame.

L’articolo 7 introduce un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali. Il comma 1, in particolare, riconosce ai soggetti destinatari della proposta di legge in esame la possibilità di usufruire di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute e documentate per investimenti in beni strumentali, materiali o immateriali idonei a migliorare la redditività dell’azienda agricola. Il comma 2 indica in 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 gli oneri finanziari inerenti l’attuazione del precedente comma.

L’articolo 8 reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l’ampliamento delle superfici coltivate. Il comma 1 statuisce che a decorrere dal 1° gennaio 2023, i giovani imprenditori agricoli di cui all’articolo 2 della presente proposta di legge, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, sono assoggettati – in caso di acquisto o permuta di terreni e loro pertinenze – alle imposte di registro, ipotecaria e catastale

nella misura del 50 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente. Il comma 2 abroga a partire dal 1° gennaio 2023, il comma 5 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

L'articolo 9 introduce agevolazioni fiscali per i redditi derivanti da agricoltura multifunzionale. Il comma 1 stabilisce per le attività esercitate dai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, dirette alla fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, nonché per le attività di fornitura di beni e servizi come, l'agricoltura sociale, l'enoturismo, l'oleoturismo e le fattorie didattiche, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di prelazione di più confinanti. Il comma 1 riporta alcune ipotesi di prelazione legale, al ricorrere delle quali è riconosciuto un *favor legis* nei confronti dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di età compresa tra diciotto e quaranta anni. Le ipotesi previste dal suddetto comma 1 sono: – il diritto di prelazione – riconosciuto a determinate condizioni – all'affittuario, al mezzadro, al colono o al compartecipante, in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione – il diritto di riscatto che si determina, allorché il proprietario del fondo non provveda ad effettuare la prescritta notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita. In tale ipotesi l'avenente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avenente causa; – il diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, nel caso di più soggetti confinanti.

L'articolo 11 reca disposizioni in materia di ristrutturazione dei fabbricati rurali.

Il comma 1 riconosce in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 un credito d'imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta e documentata per la realizzazione di interventi di riqualificazione di fabbricati rurali. Il comma 2 definisce le modalità ed i limiti di utilizzazione del predetto credito, prevedendo che lo stesso sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto le medesime spese, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non determini il superamento dell'importo della spesa sostenuta. Il comma 3 statuisce le condizioni e le modalità di cedibilità del suddetto credito d'imposta.

L'articolo 12 reca disposizioni in materia di servizi di sostituzione. Il comma 1 introduce misure per il finanziamento dei programmi regionali concernenti la gestione dei servizi di sostituzione nelle aziende associate costituite da giovani agricoltori prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni. Il comma 2 dispone che le risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, sono destinate, in misura pari al 50 per cento, anche al cofinanziamento dei programmi regionali di cui al comma 1. Il comma 3 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, possano prevedere incentivi per il mantenimento dell'unità aziendale e il ricambio generazionale delle imprese agricole mediante l'utilizzo del patto di famiglia di cui agli articoli da 768-*bis* a 768-*octies* del codice civile.

L'articolo 13 promuove misure volte a favorire l'accesso al credito. Il comma 1 prevede la stipulazione di una apposita convenzione tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato – Regioni e l'ABI (Associazione bancaria italiana) volta a definire le modalità e i criteri di accesso ai finanziamenti e alle altre forme di prestito bancario agevolato nonché alla dilazione del debito, in favore dei giovani imprenditori agricoli. Il comma 2 precisa che le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i contratti bancari e consistono nella riduzione del costo del servizio in misura non inferiore a due terzi del tasso EURIBOR da applicare nel periodo di validità del contratto. Il comma 3 prevede, per far fronte agli oneri della presente disposizione, l'istituzione di un Fondo, a decorrere dall'anno 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con la dotazione di 40 milioni di euro annui. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 14 introduce misure per favorire l'accesso al microcredito. Il comma 1 interviene sull'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nel senso di ampliare la possibilità di accesso al microcredito in favore dei soggetti che possiedono la qualifica di giovane imprenditore agricolo, anche se costituiti in forma societaria, in quest'ultimo caso a condizione che la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuta da persone fisiche che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno di età e che siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.

L'articolo 15 istituisce l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA). Tale organismo è composto da rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare. Tra le diverse competenze ad esso attribuite si ricordano: la raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle effettive possibilità di occupazione dei giovani nel settore agricolo; l'analisi della

normativa riguardante il lavoro giovanile e la sua evoluzione, quella relativa agli interventi compiuti dalle amministrazioni statali, regionali e europee, al fine di individuare le opportunità per l'imprenditoria e il lavoro coadiuvante dipendente dei giovani nell'agricoltura; il collegamento con le fonti di informazione e divulgazione nonché con il settore della ricerca e della sperimentazione ai fini della promozione di iniziative nel campo dell'imprenditoria agricola giovanile; la consulenza e il supporto nei riguardi delle amministrazioni e degli enti pubblici per la programmazione e l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo; la promozione di politiche attive, comprese le attività formative, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici per sostenere la crescita dell'imprenditoria agricola giovanile nonché la promozione di politiche di sviluppo rurale da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, destinate alle imprese giovanili e alle donne, attraverso la realizzazione di infrastrutture e di servizi nei territori rurali, in conformità a quanto previsto dalla normativa dell'UE; il supporto all'azione del Governo, in relazione all'obiettivo di promuovere le azioni dell'Unione europea in favore dell'imprenditoria e del lavoro giovanile nell'agricoltura nell'ambito della programmazione della politica agricola comune. Il comma 2 prevede che il MASAF provvede al funzionamento dell'ONILGA con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 16 reca disposizioni in materia di successioni e donazioni. Il comma 1 introduce un'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, dall'imposta catastale e dall'imposta di bollo e un assoggettamento all'imposta ipotecaria in misura fissa per trasferimenti – per causa di morte o per donazione – di beni costituenti l'azienda agricola, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e ogni altro bene strumentale all'attività aziendale, in favore di discendenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo

professionale, aventi età compresa tra diciotto e quaranta anni. Il comma 2 prevede, per gli atti di cui al comma 1, la riduzione ad un sesto degli onorari notarili.

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di adempimenti contabili. Il comma 1, consente ai destinatari della presente proposta di legge, la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 2435-*bis* del codice civile.

L'articolo 18 interviene in materia di vendita diretta. Il comma 1 prevede che i comuni – nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi – possono riservare in favore dei destinatari della presente proposta di legge una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo.

Stefano VACCARI (PD-IDP) chiede alla presidenza di svolgere un approfondimento sui contenuti della proposta di legge della collega Marino C. 627, in corso di assegnazione, in materia di imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, al fine di valutarne l'eventuale abbinamento alla proposta di legge in esame.

Mirco CARLONI, *presidente*, prende atto della richiesta di approfondimento che sarà svolta non appena assegnata la proposta richiamata. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la castanicoltura.

C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani e C. 754 Caretta.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle abbinatae proposte di legge.

Raffaele NEVI (FI-PPE), *relatore*, riferisce che le proposte di legge di cui oggi la Commissione Agricoltura avvia l'esame in sede referente, C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi,

C.616 Simiani e C. 754 Caretta, pur nelle loro differenze, presentano moltissime analogie e recano tutte disposizioni in materia di castanicoltura.

Dal punto di vista dell'impianto normativo complessivo, a grandi linee, tutte le proposte di legge prevedono in sostanza disposizioni finalizzate a: definire l'ambito di applicazione e le finalità nonché le definizioni utilizzate; istituire nuovi strumenti di rappresentanza e coordinamento istituzionale (Tavolo tecnico e Osservatorio), di programmazione economica e strategica (Piano di settore); individuare le tipologie di intervento pubblico e gli incentivi a sostegno delle filiere di settore, anche sul versante dell'internalizzazione; definire un piano per la lotta alle fitopatie nonché disciplinare la formazione degli operatori e il ruolo delle regioni in materia di controlli e sanzioni.

Segnala preliminarmente che le proposte di legge C. 565 e C. 616 riproducono sostanzialmente il testo unificato « Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva » (Nuovo testo C. 1650, C. 175, C. 2957, C. 3153 e C. 3282), approvato nella scorsa legislatura dalla Camera in prima lettura, al termine di un esame durato oltre due anni, il cui *iter* non è terminato a causa dello scioglimento anticipato.

Nella presente relazione darà conto, in estrema sintesi, delle disposizioni contenute nelle quattro proposte di legge in esame, rinviando per un'analisi più approfondita alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.

Quanto all'ambito di applicazione, alle finalità e all'esplicitazione delle definizioni utilizzate nei provvedimenti, la pdl Cattoi individua come ambito di applicazione, la disciplina della coltivazione della specie arborea del castagno, come finalità, il rilancio economico e il mantenimento della memoria storica e culturale della castanicoltura, nonché la qualità dei relativi prodotti. Quanto alle definizioni, sono contenute quelle relative ai castagneti, ai castanicoltori, ai castagneti da legno, da frutto in

attualità di coltura e da frutto oggetto di ripristino colturale, ai castagneti abbandonati, storici, ai castagni monumentali, ai prodotti castanicoli legnosi e non nonché alla castanicoltura. Le pdl Nevi e Simiani attribuiscono al provvedimento lo scopo di promuovere le attività di: coltivazione e di recupero della stessa, di prevenzione dell'abbandono di manutenzione e di salvaguardia dei castagneti, con riferimento, in particolare, a quelli ubicati nei territori montani o collinari, di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale nonché a rischio idrogeologico e il sostegno e la promozione del settore castanicolo. Quanto alle definizioni, forniscono un inquadramento di cosa debba intendersi per castanicoltore, castagneto da legno e castagneto da frutto in attualità di coltura e oggetto di ripristino colturale. La pdl Caretta individua come finalità interventi: per la cura e la coltivazione di castagneti da frutto e da legno, con particolare riguardo alle stesse aree indicate nelle proposte Nevi e Simiani, e di quelli degradati dal punto di vista vegetativo, produttivo e fitosanitario, misure di sostegno alla filiera produttiva nazionale, anche attraverso incentivi all'aggregazione dei produttori, nonché la promozione dell'attività di ricerca, informazione e formazione professionale. Quanto alle definizioni, sono riportate quelle di castanicoltori, castagneti da frutto, castagneti da frutto degradati o abbandonati e castagneti da legno.

La pdl Cattoi definisce, poi, cosa si intende per esercizio di castanicoltura, di professionalità della castanicoltura, di filiera della castanicoltura da legno, di prodotti non legnosi della castanicoltura e di filiere dei prodotti non legnosi della castanicoltura.

In merito agli strumenti di programmazione economica, tutte le proposte prevedono:

l'istituzione di un Tavolo (definito diversamente a seconda delle proposte), da istituire con decreto del Ministro dell'agricoltura, delle foreste e della sovranità alimentare, i cui compiti e la cui composizione sono indicati dalle proposte in esame, a volte, in modo convergente, in altri casi,

in modo diversificato. La proposta Cattoi prevede, altresì, l'istituzione presso il tavolo tecnico del *registro nazionale dei vivai e degli istituti che producono piante della varietà *Castanea sativa* Mill*, mentre le proposte Nevi e Simiani e Caretta prevedono la costituzione nell'ambito del Tavolo dell'*Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente*;

l'adozione di un Piano nazionale del settore castanicolo con il quale individuare gli interventi prioritari per perseguire le finalità indicate dalle proposte in esame.

In attuazione del piano, la pdl Cattoi prevede che il Ministro per l'agricoltura stabilisca le linee guida per le iniziative nazionale e regionali a sostegno della ripresa della castanicoltura, ai quali dovrà seguire l'inserimento da parte delle regioni dei disciplinari per gli interventi di recupero dei castagneti.

In ordine all'individuazione delle tipologie di intervento pubblico e gli incentivi a sostegno delle filiere di settore, anche sul versante dell'internalizzazione, la pdl Cattoi stabilisce che un decreto del Ministro dell'agricoltura individui le priorità d'azione per la valorizzazione della filiera della castanicoltura da legno. Le pdl Nevi e Simiani prevedono che vengano attuati specifici interventi di sostegno e valorizzazione della filiera, nonché criteri di premialità. Per il finanziamento di progetti di innovazione di modelli colturale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui. Viene, poi, indicato che le regioni, d'intesa con il Dicastero agricolo, possano istituire marchi finalizzati a certificare il rispetto di *standard* di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli. Il Ministero può proporre un marchio unico di qualità e favorire la stipula di protocolli o disciplinari di coltivazione biologica o integrata nell'ambito della filiera. Per il miglioramento della competitività e le emergenze fitosanitarie, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro all'anno, a decorrere dal 2023. La proposta Caretta istituisce un Fondo per la promozione della castanicoltura, finalizzato ad interventi di ripristino colturale, di miglio-

ramento bioecologico, selvicolturale e produttivo, di recupero di strutture edilizie rurali e di trasformazione di cedui di castagno in castagneti da frutto.

Quanto allo sviluppo della ricerca e alla lotta alle fitopatie, la pdl Cattoi prevede l'istituzione da parte del Ministro dell'Agricoltura di una Rete nazionale di ricerca nel settore, finalizzata ad operare negli ambiti specificamente indicati per la diffusione di studi e per l'applicazione delle innovazioni all'interno delle filiere ed incaricata di svolgere il coordinamento tra gli enti di ricerca e il mondo economico. La rete opera un monitoraggio costante della situazione fitosanitaria del castagno su scala regionale, nazionale ed internazionale ed individua le migliori strategie a basso impatto ambientale di lotta e di contrasto degli infestanti. Le proposte Nevi e Simiani prevedono che per il finanziamento di progetti multidisciplinari sulle emergenze sanitarie nel settore e per la realizzazione dell'inventario nazionale sulla castanicoltura è concesso un contributo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. In merito alla conservazione e riproduzione del germoplasma nazionale, le proposte Nevi e Simiani prevedono che le regioni istituiscano centri per l'attività di conservazione per la moltiplicazione e di premoltiplicazione per il castagno, mentre la proposta Cattoi indica, per tali finalità, lo sviluppo del Centro per la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e per la premoltiplicazione (CP) per il castagno, qualificato come centro nazionale per la conservazione e la produzione di materiali vivaistici. Anche la proposta Caretta prevede, tra le altre, questa come finalità dell'istituendo un Centro nazionale per la castanicoltura, che avrà anche il compito di svolgere un controllo genetico e sanitario del materiale vivaistico, provvedendo all'erogazione di alcuni servizi al pubblico (analisi fitopatologiche ed entomologiche, assistenza tecnica alle imprese, prestazione di analisi genetiche nonché interventi per facilitare l'incremento della superficie a castagno da frutto)

Quanto alla formazione degli operatori, tutte le proposte prevedono interventi di formazione e riqualificazione professio-

nale, anche attraverso l'istituzione di percorsi formativi superiori, anche di carattere universitario, attraverso il coinvolgimento di centri di formazione professionale.

Tutte le proposte presentate richiedono l'individuazione di interventi per la sostenibilità e l'internazionalizzazione delle filiere nella castanicoltura, prevedendo che sia completato l'inventario delle aree destinate a tale produzione. La proposta Cattoi stabilisce il Ministro individui con decreto i parametri per il riconoscimento della coltura sostenibile del castagno, mentre le altre proposte fanno riferimento alla predisposizione di un disciplinare di buone pratiche e di produzione sostenibile per la coltura del castagno. Il Dicastero agricolo è chiamato, in collaborazione con l'ICE – e per le proposte Nevi, Simiani e Caretta – con la rete europea del castagno, a sostenere iniziative per favorire l'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura.

Le proposte Cattoi e Simiani dedicano specifiche disposizioni al riconoscimento della presenza storica del castagno nel territorio nazionale e alla valorizzazione dei prodotti locali, mentre solo la Cattoi prevede due articoli in materia di sostegno alle associazioni e di forme di gestione associata delle filiere. Le proposte Nevi e Simiani e Caretta prevedono tre articoli di contenuto equivalente in merito alla: definizione di protocolli per gli interventi di ripristino degli impianti da castagno; all'istituzione di un Fondo per la promozione della filiera castanicola; e all'attribuzione alle regioni dei controlli in merito all'erogazione dei contributi, prevedendo specifiche sanzioni in caso di riscontro di irregolarità. Nelle disposizioni transitorie e finali, le proposte Nevi e Simiani prevedono la costituzione di un Comitato di assaggio e valutazione delle tipologie commerciali di castagne. Infine tutte le proposte presentano la norma di copertura finanziaria, mentre solo le proposte Cattoi, Nevi e Simiani contengono la clausola di salvaguardia e la sola proposta Caretta prevede la norma relativa alla clausola di compatibilità dei contributi previsti alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Mirco CARLONI, *presidente*, invita i colleghi capigruppo qualora non abbiano ancora provveduto, a segnalare agli uffici, entro la giornata odierna, i nominativi dei soggetti che intenderebbero ascoltare nell'ambito dell'esame proposte di legge di cui

la Commissione sta avviando l'esame in sede referente. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione. Parere favorevole</i>)	68
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	74
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere presentata dal gruppo M5S</i>)	75
Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione. Parere favorevole</i>)	69
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	76
DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	70
Sui lavori della Commissione	72

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 marzo 2023. — Presidenza del vicepresidente Gianfranco ROTONDI.

La seduta comincia alle 18.15.

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

C. 889 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione. Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, nell'illustrare i contenuti del provvedimento sottolinea come esso intervenga a modificare la disciplina riguardante la cessione

dei crediti d'imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e « *superbonus 110%* », misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche. L'oggetto dell'intervento non è dunque costituito dal *bonus*, bensì dalla cessione del relativo credito, che ha potenzialità negative sull'incremento del debito pubblico.

Ricorda che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), vieta dal 17 febbraio 2023 alle Pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura, mentre il comma 1, lettera *b*), circoscrive il perimetro della responsabilità solidale del beneficiario delle agevolazioni fiscali e del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruitive.

Avverte che, ferma restando l'ipotesi di dolo, il concorso dei cessionari nella violazione viene escluso qualora essi dimostrino di avere acquisito il credito di imposta e siano in possesso di specifica documentazione (dettagliata nella norma in esame) riguardante le opere da cui origina il credito di imposta. Segnala altresì che l'esclusione di responsabilità opera anche nei confronti dei soggetti professionali (diversi dai consumatori o utenti) che acquistano i crediti di imposta da banche e gruppi bancari, mediante rilascio di una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la predetta documentazione.

Rileva che il provvedimento chiarisce che il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario; tale soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. L'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull'ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.

Con riferimento all'articolo 2, fa presente che esso stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto da parte dei fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e *superbonus*, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche.

Menziona una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si trova applicazione la nuova disciplina, specificando che il provvedimento abroga altresì le disposizioni che già consentivano, nella disciplina previgente all'introduzione dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Ri-

lancio), la cessione del credito per taluni interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione importante di primo livello, nonché di edilizia antisismica.

Preannuncia conclusivamente la presentazione di una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Gianfranco ROTONDI, *presidente*, avverte che la collega Scutellà, a nome del gruppo M5S, ha presentato a sua volta una proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, on. Giordano.

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.

C. 977 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione. Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, evidenziando la *ratio* del disegno di legge delega, richiama l'urgenza di adeguare il sistema di *welfare* del nostro Paese ai nuovi bisogni sociali e, soprattutto, di mettere le famiglie in condizione di affrontare con maggiore serenità il carico assistenziale e gli inevitabili costi che comporta una persona anziana o anziana non autosufficiente.

Sottolinea in particolare la necessità di definire nuovi criteri ed interventi assistenziali per la terza età, per migliorare la qualità del sistema di assistenza alle persone anziane e anziane non autosufficienti e contribuire agli oneri gravanti sulle loro famiglie con emolumenti da rafforzare e riformare anche alla luce dell'evoluzione dei bisogni assistenziali, in un quadro d'integrazione sociale, di autonomia e di vita indipendente.

Richiama altresì l'esigenza di dare sistematicità ad una materia in cui sussistono fonti normative eterogenee e distinti

centri di azione amministrativa che operano con regole proprie e senza coordinamento;

Precisa che il disegno di legge delega è inteso ad attuare alcune norme della legge di bilancio 2022 nonché, con specifico riferimento alla categoria degli anziani non autosufficienti, a realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che fissa al primo trimestre 2023 il traguardo per l'adozione della legge delega, ed al primo trimestre 2024 il traguardo per l'approvazione dei decreti legislativi delegati.

Rileva che la riforma si pone in linea con il principio di cui all'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e si colloca coerentemente nell'ambito della Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 nonché della Strategia europea per l'assistenza del settembre 2022, che individua misure volte a promuovere l'accesso a servizi di assistenza di qualità ed economicamente sostenibili, a vantaggio dei beneficiari e dei *caregiver*, anche non professionali, contribuendo in tale modo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali.

Preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, on. Candiani.

DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.

C. 939 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Salvatore CAIATA (FDI), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, sottolineando che l'articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2023, nuovo termine dello stato di emergenza, le misure di assistenza e

accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, già adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022 come successivamente rafforzate e rimodulate mediante i decreti-legge n. 50 (articolo 44) e n. 115 del 2022 (articolo 26).

Precisa che la disposizione di cui al comma 1 stabilisce la prosecuzione dell'accoglienza diffusa per un massimo di 7.000 unità, autorizzando a tal fine anche convenzioni territoriali tra regioni, enti del terzo settore e privati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile (lettera a)), proroga, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'elargizione del contributo di sostentamento (lettera b)) e rifinanzia, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2023, il contributo *una tantum* finalizzato al rafforzamento, in via temporanea, dei servizi sociali e destinato ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea (lettera c)).

Fa inoltre presente che si prevede un incremento di circa 137,9 milioni di euro per l'anno 2023 delle risorse che finanziano i centri governativi di accoglienza ordinari e straordinari e di 52,3 milioni di euro per il 2023 del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo che finanzia le strutture territoriali della rete SAI (Sistema Accoglienza Integrazione), al fine di proseguire l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina (commi 4 e 5). Inoltre si dispone, nell'ambito del fabbisogno sanitario standard per l'anno 2023, la prosecuzione della garanzia di accesso all'assistenza sanitaria sul territorio nazionale per i richiedenti e titolari della protezione temporanea a condizioni di parità con i cittadini italiani (comma 6).

Ricorda che, secondo il diritto dell'Unione europea, la protezione temporanea è la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d'asilo non possa far

fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione.

L'obiettivo del provvedimento è alleviare la pressione sui sistemi nazionali di asilo e consentire agli sfollati di godere di diritti armonizzati in tutta l'UE. Tra questi diritti rientrano il soggiorno, l'accesso al mercato del lavoro e agli alloggi, l'assistenza medica e l'accesso all'istruzione per i minori, secondo quanto prefigurato nelle linee d'indirizzo della risoluzione del Parlamento europeo « *Conseguenze sociali ed economiche per l'UE della guerra russa in Ucraina – rafforzare la capacità di agire dell'UE* », del 19 maggio scorso.

Rileva che il meccanismo della protezione temporanea è stato disciplinato dalla direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, che in Italia è stata recepita con il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85. Tale procedura di carattere eccezionale non era stata mai utilizzata fino al 4 marzo 2022, quando il Consiglio dell'UE giustizia affari interni ha approvato, su proposta della Commissione europea, la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 che ha accertato l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea.

Precisa che la decisione prevede la possibilità per i cittadini dell'Ucraina e loro familiari in fuga dal Paese di risiedere e muoversi nel territorio dell'UE, con possibilità di lavorare e di avere accesso a diritti sociali, come il diritto di alloggio e di assistenza sanitaria. Nel concreto della decisione 2022/382, il Consiglio ha stabilito che la protezione temporanea sia attiva retroattivamente, a far data dal 24 febbraio 2022. Il Consiglio non ha previsto una data di conclusione della protezione stessa, motivo per cui si considera la durata di almeno un anno dalla data di inizio.

Dopo avere richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022 per l'esecuzione della direttiva 2022/382, fa presente che secondo i dati resi disponibili nella relazione tecnica al

provvedimento in esame, alla data del 2 marzo 2023 risultano aver presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea un totale di 172.895 persone (118.753 adulti e 54.142 minori).

Precisa che l'articolo 2 proroga al 31 dicembre 2023 i permessi di soggiorno in scadenza il 4 marzo 2023 rilasciati ai profughi provenienti dall'Ucraina in conseguenza al riconoscimento agli stessi da parte dell'Unione europea della protezione temporanea.

L'articolo 3 stabilisce che la somma pari ad un massimo di 100 euro pro capite al giorno in favore dei comuni che accolgono minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina sia riconosciuta non più a titolo di rimborso per i costi sostenuti, bensì a titolo di mero contributo (comma 1, lettera *a*) e fissa al 30 settembre 2024 la data per la presentazione delle relative istanze da parte dei comuni interessati (comma 2). La novella riconosce inoltre al Commissario delegato la possibilità di avvalersi degli uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno (comma 1, lettera *b*) e incrementa le risorse attribuite al Commissario (comma 3).

Ricorda che l'articolo 4 consente alla Commissione nazionale per il diritto di asilo di avvalersi, nel 2023 ed entro il limite di spesa di 150 mila euro, di non oltre 10 prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, in considerazione dell'eccezionale volume di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico in atto in Ucraina.

Con riferimento all'articolo 5, rileva che esso dispone, al comma 1, l'incremento del Fondo per le emergenze nazionali di 61,5 milioni di euro per il 2023. Il comma 2 reca le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame.

Preannuncia una proposta di parere favorevole, che si riserva d'illustrare nella prossima seduta: il parere è motivato dalla piena coerenza tra il provvedimento al nostro esame e l'azione perseguita a livello nazionale e dell'Unione europea a sostegno

delle popolazioni sfollate dall'Ucraina, al centro dei lavori della Conferenza interparlamentare sulla PESC/PSDC svoltasi a Stoccolma il 2 e 3 marzo scorsi alla quale ha preso parte, assieme alle colleghe Ciaburro e Gruppioni, in rappresentanza della Camera dei deputati.

Sui lavori della Commissione.

Stefano CANDIANI (LEGA) sottolinea come sia apparsa mortificante per le prerogative di questa Commissione l'esclusione dall'audizione del Ministro Fitto presso le sole Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, quale era stata configurata fino a ieri mattina.

La riconvocazione *in extremis* dell'audizione, in formato quadrangolare, con la partecipazione delle due Commissioni politiche dell'Unione europea ai lavori dell'audizione non deve essere considerata una concessione dall'alto, ma il frutto della piena rivendicazione del ruolo della XIV Commissione soprattutto per ambiti di competenza pienamente rientranti tra quelle della Commissione stessa, come l'attuazione del PNRR e dei Fondi strutturali europei.

Alessia AMBROSI (FDI) stigmatizza il fatto che oggi, presso il Parlamento europeo, alcuni rappresentanti italiani abbiamo votato a favore della proposta di direttiva « Case green », malgrado le tante criticità puntualmente evidenziate dalle organizzazioni di settore nel corso dell'articolato ciclo conoscitivo promosso dalla XIV Commissione.

Piero DE LUCA (PD-IDP) richiama l'atteggiamento istituzionale seguito dal suo Gruppo di fronte alla plateale esclusione della Commissione politiche dell'Unione europea dall'audizione del Ministro Fitto. Esprime vivo rincrescimento per la scarsa attenzione con la quale la Presidenza della Commissione ne promuove il ruolo, tanto da rendere necessario un intervento irriuale come quello che i commissari stanno vivendo in queste ore in assenza di una nuova convocazione.

Annuncia che il suo Gruppo valuterà ogni iniziativa, compresa la sospensione dalla partecipazione ai lavori della Commissione, e propone la presentazione di una lettera alla Presidenza della Camera per evidenziare il malessere di tutti i commissari di fronte a queste plateali condotte escludenti da parte di altre Commissioni di settore.

Elisa SCUTELLÀ (M5S) si associa alle considerazioni dell'on. De Luca, valutando l'adozione d'iniziative simili a quelle evocate dal collega De Luca. Per quanto attiene alle osservazioni dell'on. Ambrosi, fa presente che la proposta di direttiva non « mette le mani nelle tasche degli italiani ».

Ricorda altresì che è stata proprio l'adozione del *superbonus*, voluto dal Governo Conte II, a consentire un miglioramento del patrimonio abitativo nazionale. Tale intervento, il cui mantenimento era stato apertamente sostenuto da Fratelli d'Italia in campagna elettorale, è stato poi seccamente smentito dalle scelte del Governo Meloni.

Antonio GIORDANO (FDI) in ordine al problema del mancato coinvolgimento della XIV Commissione nell'audizione di domani fa presente che si tratta di un problema di miglioramento dei canali di comunicazione istituzionale e burocratica. È importante essere coinvolti – eventualmente anche in esito all'approvazione di alcuni pareri – nelle audizioni che coinvolgono importanti personalità istituzionali, come nel caso del Ministro Sangiuliano, audito nei giorni scorsi in occasione dell'esame della legge europea per la libertà dei media. Invita la Presidenza a farsi tramite di queste sollecitazioni.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE) nell'associarsi a quanto espresso dai colleghi De Luca e Scutellà, sottolinea come non si tratti di osservazioni di parte ma di un'evidenza che ha implicato un'esclusione di una delle Commissioni competenti. Per quanto attiene alla proposta di direttiva sulle « Case green » evidenzia che si è all'interno di un « trilogio », che vede la par-

tecipazione ad un negoziato tuttora in corso tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo.

Gianfranco ROTONDI, *presidente*, fa presente che saranno attivati tutti i canali amministrativi ed istituzionali per rappre-

sentare al Ministro Fitto e, più in generale, al Governo l'esigenza di un maggiore coinvolgimento della XIV Commissione nelle materie di propria competenza.

La seduta termina alle 18.45.

ALLEGATO 1

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 11/2023, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 34/2020;

rilevato che il provvedimento è inteso a modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d'imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e « *superbonus 110%* », misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche;

condivisa l'esigenza che, a partire dall'entrata in vigore del provvedimento, con l'eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso, non sarà più pos-

sibile per i soggetti che effettuano tali spese optare per il cosiddetto « sconto in fattura », né per la cessione del credito d'imposta, e che non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d'imposta relativi a specifiche categorie di spese, mentre resterà inalterata la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti;

considerato altresì che il provvedimento introduce opportunamente il divieto, per le Pubbliche amministrazioni, di essere cessionarie di crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

ritenuto che l'intervento legislativo non reca profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo.**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

La XIV Commissione permanente,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 11/2023, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 34/2020;

rilevato che il provvedimento è volto a modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d'imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e « *superbonus 110%* », misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche, con l'obiettivo, secondo quanto riportato nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri e nella Relazione Illustrativa al provvedimento, di « *contrastare le potenzialità negative che la diffusione dell'istituto della cessione del credito ha sull'incremento del debito pubblico* »;

considerato che dall'esame dei contenuti del provvedimento, si prefigura una perdurante incertezza sia sulla portata applicativa delle norme originarie – decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Decreto Rilancio, che ha introdotto la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energe-

tico sotto forma di sconti sui corrispettivi – sia, di conseguenza, sull'inevitabile impatto che questa nuova disposizione avrà rispetto alla complessiva disciplina di cui all'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020;

valutato inoltre che – abrogando, di fatto, il sistema della cessione dei crediti – il provvedimento in esame non solo non risolve il problema dei crediti cosiddetti « incagliati » sulla Piattaforma di cessione dell'Agenzia delle entrate, prevedendo un sistema di incentivi all'acquisto degli stessi, ma rischia di annullare completamente il sistema dei *bonus* edilizi, mettendo altresì a rischio il raggiungimento degli obiettivi *green* europei sui temi dell'efficientamento energetico, dell'adeguamento antisismico e della riqualificazione del patrimonio edilizio;

pur ritenendo, infine, che tale intervento legislativo non reca profili di incompatibilità formale con l'ordinamento dell'Unione europea, è evidente che esso contrasta con gli obiettivi che l'Europa si pone in relazione al *Green Deal* e al PNRR sulle tematiche summenzionate,

pertanto, esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

condivisa la necessità di definire nuovi criteri ed interventi assistenziali per la terza età, per migliorare la qualità del sistema di assistenza alle persone anziane e anziane non autosufficienti e contribuire agli oneri gravanti sulle loro famiglie con emolumenti da rafforzare e riformare anche alla luce dell'evoluzione dei bisogni assistenziali, in un quadro d'integrazione sociale, di autonomia e di vita indipendente;

condivisa altresì l'esigenza di dare sistematicità ad una materia in cui sussistono fonti normative eterogenee e distinti centri di azione amministrativa che operano con regole proprie e senza coordinamento;

preso atto che il disegno di legge delega è volto ad attuare alcune norme della legge di bilancio 2022 nonché, con specifico riferimento alla categoria degli anziani non autosufficienti, a realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che fissa al primo trimestre 2023 il traguardo per l'adozione della legge delega, ed al primo trimestre 2024 il traguardo per l'approvazione dei decreti legislativi delegati;

valutato che la riforma in questione si pone in linea con il principio di cui all'articolo 25 della Carta dei diritti fonamen-

tali dell'Unione europea e si colloca coerentemente nell'ambito della Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 nonché della Strategia europea per l'assistenza del settembre 2022, che individua misure volte a promuovere l'accesso a servizi di assistenza di qualità ed economicamente sostenibili, a vantaggio dei beneficiari e dei *caregiver*, anche non professionali, contribuendo in tale modo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

richiamata la relazione della Commissione europea del 19 dicembre scorso COM(2022) 708 sul Programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma (AAL2), per il periodo 2014-2021, che ha espressamente segnalato l'importanza di utilizzare l'innovazione digitale per aiutare la popolazione anziana ad un invecchiamento attivo e in buona salute, e per garantire un futuro ai sistemi sanitari e assistenziali, attraverso la cooperazione e la comunicazione a tutti i livelli e il coinvolgimento delle imprese, soprattutto le PMI, in partenariati a lungo termine;

considerato che il provvedimento non reca profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

INDICE GENERALE

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (richiesta dai deputati Serracchiani, Lai e Orlando)

Comunicazioni del Presidente 3

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (COM(2022)457 final) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 4

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo: audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome (*Svolgimento e conclusione*) 6

COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm e Ugl nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00002 Giovine e 7-00008 De Micheli recanti iniziative finalizzate alla continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento della Wärtsilä Italia s.p.a. con sede a Bagnoli della Rosandra (Trieste) 7

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione 9

DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 10

Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto

di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. C. 304 Conte (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	10
Modifica all'articolo 135 della Costituzione, in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche nella composizione della Corte costituzionale. C. 6 cost. Schullian (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	10
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del professor Gian Carlo Blangiardo a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Nomina n. 4 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	11
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza. Emendamenti C. 831-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13
DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	22
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021. C. 853 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	23
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019. C. 912, approvata dal Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	24
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010. C. 915, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	25
Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone. C. 977 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	26

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. C. 665 e abb (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	28
DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	30
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII, n. 11 e abb (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	31

COMITATO DEI NOVE:

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza. Emendamenti C. 831-A Governo	32
---	----

III Affari esteri e comunitari

COMITATO DEI NOVE:

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972. C. 849 Formentini e abb.	33
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza. C. 831-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	34
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972. C. 849 e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	37
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 e abb. (Parere alle Commissioni VII e IX) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 107 Centemero, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.	
Audizione informale del professor Alessandro Sannino, ordinario di scienza e tecnologia dei materiali presso il Dipartimento di ingegneria dell'innovazione dell'Università del Salento .	41
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana del <i>private equity, venture capital e private debt</i> (AIFI)	41

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 534 Berruto, recante Incremento delle aliquote dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell'attività sportiva, di rappresentanti della Fondazione Sportcity, dell'Unione italiana sport per tutti-UISP, del Centro sportivo italiano-CSI e delle Polisportive giovanili salesiane-PGS ..	42
Audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 418 Lupi, recante Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico di rappresentanti di Proteo Fare Sapere e dell'INVALSI	42

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI:

5-00033 Ruffino: Tempi per la riapertura delle gallerie della cosiddetta « variante di Porte » (TO)	44
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	49
5-00223 Ghirra: Piano di interventi infrastrutturali per la rete idrica in Sardegna	44
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	50

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato DOC XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria, n. 19 Alfonso Colucci e n. 20 Lupi (Parere alla I Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	45
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859 approvato in un testo unificato dal Senato e abbinata C. 567 Quartapelle Procopio (Parere alle Commissioni riunite III e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	45
D.L. 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	46
Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 997 approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	46

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente « Realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) e nomina del relativo commissario straordinario ». Atto n. 29 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento</i>)	48
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame, in sede di relazioni al Parlamento, dei contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti (Doc. CXCIX, n. 1).	
Audizione informale di rappresentanti di Assoutenti, Cittadini per l'aria e FIAB	51
Audizione informale di rappresentanti di Associazione Operatori Ferroviari e Intermodali (ASSOFERR), Associazione Trasporti (ASSTRA), Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (Confetra), Associazione FerCargo, Associazione operatori nel trasporto Ferroviario Merci (Fermerci), Associazione ferroviaria (ADFER) e Associazione Nazionale Costruttori Edili Ferroviari Riuniti (ANCEFERR)	51

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	52
--	----

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 Carloni (<i>Esame e rinvio</i>)	60
--	----

Disposizioni per la castanicoltura. C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani e C. 754 Caretta (<i>Esame e rinvio</i>)	64
--	----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione. Parere favorevole</i>)	68
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	74
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere presentata dal gruppo M5S)</i>	75
Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione. Parere favorevole</i>)	69
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	76
DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	70
Sui lavori della Commissione	72

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0027830